



**CITTÀ DI SAVIGLIANO**  
(Provincia di Cuneo)

Prot. n° 9096  
del 21.04.2015

**CONSIGLIO COMUNALE**

---

**SESSIONE STRAORDINARIA**

*Seduta del giorno 26 marzo 2015*

---

**PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA**

## ORDINE DEL GIORNO

### CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MARZO 2015

1. Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze.
2. Modifica Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
3. Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativo all'anno 2015.
4. Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI per l'anno 2015, e determinazione delle rate e delle scadenze per il versamento per l'anno 2015.
5. Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi - Inserimento sanzioni per l'Imposta Unica Comunale (IUC).
6. Avvio del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate.
7. Mozione in merito alla promozione per la creazione di un marchio, gestito e controllato dal Comune, per l'individuazione degli esercizi commerciali "no slot-machines".



# **CITTÀ DI SAVIGLIANO**

*(Provincia di Cuneo)*

## **APERTURA DI SEDUTA**

PRESIDENTE: alle ore 19,00 invita il Segretario Generale a procedere all'appello dei presenti.

Eseguito tale appello risultano presenti n° 14 Consiglieri (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, CASASOLE Alberto, ELLENA Margherita, FERRARO Rocco, FROSSASCO Alessandra, GRANDE Laura, GRINDATTO Luca, PORTOLESE Pasquale, TORTONE Osvaldo, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, PORTERA Antonello) ed assenti n° 3 Consiglieri (BONETTO Claudio, OCCELLI Maurizio, TESIO Paolo).

Risultano inoltre assenti l'Assessore FOLCO Maria Silvana e PAONNE Marco.

Ritenuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere all'esecuzione dell'inno nazionale e dell'inno europeo.

=====



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

ENTRA OCCELLI Maurizio (14 + 1) = 15

PRESIDENTE: prima di dare il via ai lavori del Consiglio Comunale, ricorda il barbaro e vile attentato perpetrato a Tunisi il 18 marzo u.s. in cui inermi cittadini, turisti e gente comune sono stati uccisi dal fanatismo e dall'odio. Tale atto ha lasciato sgomenti. L'atteggiamento da assumere è da un lato quello di auspicare che i delinquenti vengano al più presto catturati e quindi una repressione giusta e mirata, ma contemporaneamente occorre continuare a dialogare con quella parte di Islam disponibile ad un colloquio con l'Occidente. Nella locale comunità sono presenti numerosi islamici ben inseriti nelle strutture sociali e auspica pertanto un proseguimento nel dialogo. Nello stesso tempo si augura che le forze dell'ordine svolgano il loro arduo compito nell'individuare i responsabili e nel punirli severamente perché non è accettabile che in tutto il mondo regni un'insicurezza di fondo e che persone inermi vengano così duramente colpite. Desidera ricordare poi un altro evento luttuoso capitato qualche giorno fa di natura completamente diversa, anche se non vi è ancora sicurezza sulle reali motivazioni dell'accaduto. Si riferisce al disastro aereo dell'airbus della compagnia Germanwings avvenuto sulle Alpi Francesi, non lontano dalle nostre montagne. Accomunando insieme questi due elementi, invita i Consiglieri ad alzarsi in piedi per qualche istante di silenzio.

SILENZIO

ENTRA BONETTO Claudio (15 + 1) = 16

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco per il conferimento di un riconoscimento.

SINDACO: è consuetudine dell'Amministrazione encomiare persone che si sono particolarmente distinte nello svolgere il proprio lavoro. In questo caso l'encomio riguarda il vigile urbano Luigi Piccimunno che, nelle vicinanze del palazzo comunale, la settimana scorsa, pur essendo disarmato ha sventato un furto catturando il colpevole. Vi è stato anche uno scontro fisico nel quale il vigile si è particolarmente distinto. Ringrazia inoltre l'appuntato scelto Masera del Nucleo Operativo Radiomobile che è intervenuto insieme al vigile Piccimunno: ciò testimonia l'ottimo rapporto di collaborazione che esiste tra i Vigili Urbani ed i Carabinieri. Legge infine la motivazione dell'encomio all'agente Luigi Piccimunno: *“Di servizio nel centro cittadino attirato dalle grida di un commerciante interveniva prontamente insieme ad un collega ponendosi all'inseguimento a piedi di un malvivente pluripregiudicato che aveva appena commesso una rapina in un negozio raggiungendolo dopo un inseguimento di oltre cinquecento metri bloccandolo, ammanettandolo e traendolo in arresto, senza procurargli danno alcuno, nonostante l'energica resistenza dell'individuo che si dimenava con foga, minacciava rabbiosamente l'agente cercando di colpirlo a calci e pugni. Talchè il Tribunale di Cuneo, successivamente, lo condannava con rito abbreviato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione. L'Amministrazione ed il Comando esprimono il proprio apprezzamento e la propria riconoscenza”*

APPLAUSO



# **CITTÀ DI SAVIGLIANO**

*(Provincia di Cuneo)*

## **COMUNICAZIONI**

**PRESIDENTE**: chiede se vi sono comunicazioni e dà la parola al consigliere Luciano GANDOLFO.

ESCE TORTONE Osvaldo ( 16 - 1) = 15

**GANDOLFO Luciano**: desidera rettificare una sua precedente affermazione sulla Cassa di Risparmio di Bra. Legge pertanto la seguente dichiarazione:

*“”In riferimento a quanto dichiarato nella seduta del Consiglio Comunale il 19.02.2015 intendo precisare quanto segue: le affermazioni del sottoscritto sono state determinate da informazioni non corrette. Ho esaminato la questione e verificato che quanto da me riferito nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Savigliano circa l’ingresso della C.R.BRA nel gruppo BPER non corrispondeva al vero né relativamente all’aumento dei tassi di interesse né per quanto riguarda critiche pazzesche venute dagli artigiani e non ha comportato alcun dissesto”.*

**PRESIDENTE**: dà la parola al Sindaco.

ENTRA TORTONE Osvaldo (15 + 1) =16

**SINDACO**: comunica al Consiglio Comunale che questa sera il sig. Gianpiero PIOLA è stato eletto Presidente del Consorzio Monviso Solidale. Esprime pertanto a quest’ultimo gli auguri per un buon lavoro da parte di tutto il Consiglio Comunale e della Giunta perché si tratta di un incarico in un settore complicato e difficile del quale ben si conoscono le emergenze. Augura a lui e al neo-eletto Consiglio di Amministrazione un proficuo lavoro.



# **CITTÀ DI SAVIGLIANO**

(Provincia di Cuneo)

## **INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE**

**PRESIDENTE:** dà la parola al Consigliere Alberto Casasole per la prima interrogazione ad oggetto: *“Accoglienza a Savigliano di profughi provenienti da paesi con situazione politica fortemente destabilizzata”*

**CASASOLE Alberto:** precisando che su alcune sue richieste ha già avuto risposta, essendo la notizia di qualche giorno fa, legge la seguente interrogazione:

*“Sono venuto a conoscenza del possibile arrivo nella nostra città e della sistemazione presso strutture private di alcuni profughi provenienti da Paesi con una situazione politica fortemente destabilizzata.*

*Pare inoltre che lo Stato riconosca un'indennità giornaliera alle strutture private che si offrono di ospitare rifugiati.*

*Ciò premesso rivolgo al Sig. Sindaco un'interrogazione per sapere quanto segue:*

- *se è previsto l'arrivo di profughi nella nostra città;*
- *in caso affermativo, qual è il numero di profughi che si prevede ospitare;*
- *se esiste un censimento delle strutture private che si siano rese disponibili ad ospitare i migranti nel nostro territorio;*
- *in base a quali elementi queste strutture vengono considerate idonee ad ospitare gli immigrati;*
- *quanto tempo si prevede debba durare l'ospitalità presso tali strutture;*
- *se sono state coinvolte le organizzazioni presenti sul territorio che già da anni si occupano dell'accoglienza degli immigrati in un'ottica di coordinamento.”*

**PRESIDENTE:** informa che l'Assessore FOLCO Maria Silvana è assente in quanto malata. Augura alla stessa una pronta guarigione e dà la parola al Sindaco per la risposta.

**SINDACO:** l'interrogazione risale a parecchio tempo fa e già sui giornali locali sono apparse notizie sull'argomento. Savigliano ospita dieci profughi, tutti provenienti da nazioni in guerra. Quando i profughi giungono nei paesi che hanno aderito ai Trattati Europei devono essere sistemati in idonee strutture fino a che non viene ad essi riconosciuto o negato asilo politico. Una struttura saviglianese ha comunicato direttamente alla Prefettura, che è l'organo incaricato in materia, la propria disponibilità ad ospitare i profughi. La Prefettura ha infatti a disposizione un elenco di strutture private o di Comuni che hanno alloggi in proprietà, da utilizzare per tali necessità. Nello specifico un residence saviglianese ha dato la propria disponibilità ad ospitare dieci profughi. Viene riconosciuta alla struttura ospitante un'indennità di 30 euro al giorno per ognuno di tali ospiti. Attualmente in Provincia di Cuneo, i profughi ospitati sono circa 250/300: circa un centinaio sono a Mondovì, altri a Centallo, a Caramagna e a Savigliano. Anche alcune Associazioni di Volontariato hanno dato la propria disponibilità alla Prefettura per sostenere la permanenza dei profughi nelle varie strutture, permanenza che è difficile da definire in termini di tempo in quanto occorre il riconoscimento dell'asilo politico. Ricorda comunque che si tratta di persone scappate da paesi in guerra.

CASASOLE Alberto: ringrazia della risposta e precisa che la sua interrogazione risponde ad una logica di trasparenza: i cittadini ed in modo particolare gli abitanti di C.so Isoardi e C.so Matteotti che hanno visto arrivare il pullman dei profughi hanno il diritto di essere informati su ciò che avviene nella loro via. La mancanza di informazione non è da imputare all'amministrazione comunale, ma allo Stato perché a quanto pare neppure il Comune è stato avvisato dell'arrivo di queste persone nel proprio territorio.

PRESIDENTE: dà la parola alla consigliere Silvia GARAVENTA per la seconda interpellanza ad oggetto: *"Plateatico per la partecipazione alla Fiera di Primavera"*.

GARAVENTA Silvia: legge la seguente interpellanza:

*"Come è noto, le condizioni meteo avverse non hanno permesso un normale svolgimento della Fiera di Primavera concomitante con la Fiera della Meccanizzazione Agricola.*

*Visto il notevole impiego di tempo e sforzo finanziario di chi ha investito nel plateatico e soprattutto dei negozianti saviglianesi che in tale occasione hanno tenuto aperti gli esercizi, anche con impiego di dipendenti o producendo beni di consumo immediato, con un risultato economico chiaramente insoddisfacente,*

*chiedo se sia possibile:*

*- concedere il plateatico gratuitamente in un'altra data il più possibile ravvicinata meglio se durante un altro evento o occasione che attiri visitatori.*

*- prevedere in futuro un meccanismo automatico di "indennizzo" di questo tipo, già al momento del pagamento anticipato del plateatico, garantendo così una seconda data sia ai banchetti che ai nostri negozianti in caso di maltempo."*

PRESIDENTE: ritiene opportuno concedere la parola al Consigliere Maurizio OCCELLI che ha presentato anche lui un'interpellanza sulla Fiera ad oggetto: *"Spostamento della Fiera di Primavera in periodo più primaverile e anticipo dell'orario di apertura della Fiera della Meccanizzazione Agricola"* in modo tale da consentire all'Assessore Curti di rispondere ad entrambi gli interpellanti.

OCCELLI Maurizio: legge la seguente interpellanza:

*"In seguito al cattivo andamento della Fiera di Primavera causato dal maltempo vorrei chiedere all'Amministrazione se non sia il caso di spostare tale evento in un periodo più propriamente primaverile, staccandola di un paio di settimane dalla Fiera della Meccanizzazione: certamente neanche Giuliacci saprebbe dirci se riusciremmo ad evitare la pioggia, ma se non altro le temperature sarebbero migliori.*

*Una considerazione sull'inaugurazione della Fiera Agricola: esistono motivi validi per farla sempre alle 11, quando i cancelli vengono invece aperti al mattino presto? Io credo che anticipandola di un paio d'ore si aumenterebbe l'afflusso dei visitatori mattutini, visto che molta gente è convinta di non poter entrare prima e aspetta il pomeriggio."*

Suggerisce di spostare la Fiera di Primavera almeno di due settimane, in periodo più primaverile, per avere maggiori probabilità di incontrare bel tempo, mentre lascerebbe la Fiera della Meccanizzazione nella stessa data ora prevista. Riguardo a quest'ultima consiglia l'anticipo dell'orario di inaugurazione perché la gente, il venerdì mattina, non va in Fiera pensando che apra solo alle undici con l'inaugurazione, mentre in realtà i cancelli sono aperti da prima.

ENTRA PAONNE Marco

CURTI Gianfranco: ricorda al consigliere Occelli che la Fiera di Primavera è strettamente collegata alla Fiera della Meccanizzazione e pertanto un suo spostamento creerebbe problemi perché il flusso di gente che fortunatamente frequenta la Fiera della Meccanizzazione Agricola gravita anche grazie alla concomitanza della Fiera di Primavera. Pertanto non vede l'opportunità di dividere i due eventi. E' necessaria chiaramente un po' di fortuna riguardo alle condizioni climatiche. Per quanto riguarda l'inaugurazione, visto che nelle ultime edizioni si è avuto l'onore di ospitare per tale evento, anche dei Vice Ministri e delle personalità importanti, per ovvi motivi di spostamento, l'orario delle undici sembra il più appropriato. Si è ormai giunti alla 34esima edizione della Fiera della Meccanizzazione Agricola e ritiene quindi che i visitatori siano a conoscenza del

fatto che i cancelli aprono alle nove. Per quanto riguarda la richiesta contenuta nell'interpellanza della consigliere Garaventa, afferma che il problema è complicato: il dispiacere che nel giorno stabilito il tempo non abbia permesso un regolare svolgimento della Fiera di Primavera, che ospita ben 300 bancarelle, è stato sicuramente comune e l'Amministrazione è quindi molto dispiaciuta che i commercianti non abbiano avuto un buon risultato. Esiste però un regolamento regionale che norma il mercato-fiera e che stabilisce delle regole. Non esiste una normativa locale. Il rischio è quello legato a qualsiasi altro lavoro imprenditoriale e quindi tutti gli ambulanti sono a conoscenza che si può verificare l'eventualità di un tempo non clemente che compromette gli affari. Le bancarelle che normalmente frequentano i mercati settimanali sperano sempre sia bel tempo ma può succedere il contrario: è un rischio che mettono in conto. In occasione delle fiere la domanda di partecipazione deve essere presentata 60 giorni prima e quest'anno le domande pervenute sono state 360 a fronte dei 300 posti a disposizione. Viene quindi stilata una graduatoria di posto. Fa presente poi che gli incaricati dell'Ente Manifestazioni alle 7,30 erano già attivi per l'assegnazione dei posti il cui allestimento ha comunque comportato dei costi e anche i vigili urbani erano in servizio. Il personale dell'Ente gli ha riferito che c'erano dei posti liberi e quindi sono stati avvisati gli esclusi ed alcuni sono arrivati per non perdere la priorità per un'altra fiera. Chiaramente il cattivo tempo crea un disagio ma non si può né concedere gratuitamente il plateatico né pensare ad un meccanismo automatico di indennizzo.

GARAVENTA Silvia: sarebbe bene stabilire almeno che non si perda la precedenza per altre fiere nel caso in cui vi sia brutto tempo e non si sia presenti.

CURTI Gianfranco: precisa che si tratta di una graduatoria che prevede la presenza obbligatoria. Tale norma è stabilita da un regolamento regionale. Coloro che hanno piazzato le bancarelle al posto dei titolari ottengono la precedenza nelle future fiere-mercato.

PRESIDENTE: nessun altro avendo chiesto la parola in merito all'argomento delle interpellanze, dà la parola al consigliere Antonello Portera per la successiva interpellanza ad oggetto: "Svincolo prezzo edilizia convenzionata".

PORTERA Antonello: legge la seguente interpellanza:

*“”La nostra legislazione, nel rispetto dei principi della Costituzione, tutela e garantisce la proprietà privata promuovendone l'accessibilità a tutti, e ciò attua anche mediante le modalità previste dalla normativa sull'Edilizia Convenzionata, ampiamente utilizzata con buoni risultati anche nel nostro Comune.*

*Alcuni anni fa il "decreto sviluppo bis", n. 70/2011, modificato nel 2012, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, ha stabilito:*

*"I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione degli stessi, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48.*

*La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."*

*In sostanza, coloro che hanno acquistato la casa di abitazione in edilizia convenzionata possono chiedere al Comune la rimozione anticipata del vincolo di prezzo contenuto nella convenzione e così vendere il bene a prezzo di mercato, restituendo all'Amministrazione una somma che va determinata dallo stesso Comune commisurandola anche alla rimanente durata del vincolo.*

*Orbene, l'edilizia convenzionata si è rivelata senz'altro un apprezzabile strumento per l'attuazione di importanti principi sociali, ed in questo senso va sicuramente salvaguardata.*

*Tuttavia, la novità normativa del 2011 appare finalizzata ad eliminare una stortura "commerciale" che si manifesta soprattutto nel periodo finale del vincolo. Infatti, chi ha acquistato il bene a prezzo vincolato per 30 anni e si trovasse costretto, magari al venticinquesimo o ventiseiesimo anno, a vendere per varie ragioni (economiche, familiari, di trasferimento lavorativo etc...), potrebbe farlo solo al prezzo stabilito in base ai criteri della convenzione (di regola sensibilmente ridotto rispetto al prezzo commerciale); senonchè, proprio quella speculazione che con questo vincolo si voleva evitare da parte dell'acquirente beneficiario, viene di fatto spostata in avanti a favore di colui che acquista a fine durata: in altri termini, chi acquista a prezzo bloccato pochi anni prima della scadenza, potrebbe legittimamente vendere 4 o 5 anni dopo a prezzo libero, lucrando in modo abnorme e "innaturale" sulla differenza di prezzo (e talvolta sfruttando la condizione di bisogno di chi è costretto a vendere).*

*Ora, grazie alla possibilità di rimuovere il vincolo previsto dal "decreto sviluppo bis", viene di fatto eliminato questo "scalone" che modifica all'istante, alla data di scadenza, il prezzo di vendita del bene, e si consente invece un avvicinamento "dolce" alla scadenza stessa; nello stesso tempo quel vantaggio speculativo di cui si gioverebbe l'acquirente "dell'ultimo minuto" secondo la normativa precedente viene spostato in parte a favore del Comune e per la residua parte a favore del proprietario che ha onorato il vincolo per parecchi anni.*

*Per di più, poichè lo svincolo avrebbe comunque un "costo" per il proprietario (la somma da restituire al Comune) si può intuire che anche negli anni vicini alla scadenza si avvarrà di tale opportunità solo chi sia effettivamente costretto alla vendita e resterebbe invece comunque conveniente per tutti gli altri attendere serenamente lo spirare del termine.*

*Va aggiunto infine che l'attuazione di questa norma consentirebbe ai Comuni di incamerare delle somme (magari da parte di soggetti che adesso non hanno più particolare bisogno di sostegno), le quali potrebbero essere utilmente reimpiegate, nelle forme consentite, per esigenze abitative attuali.*

*Alla luce di quanto sopra, si chiede quale sia l'intenzione di questa Amministrazione in merito agli adempimenti necessari per dare attuazione alla normativa suddetta finalizzata alla rimozione del vincolo di prezzo sull'edilizia convenzionata."''''*

Porta all'attenzione del Consiglio Comunale l'edilizia convenzionata non per metterla in discussione ma per prendere in considerazione una legge che risale a quattro anni fa e che ne modifica gli assetti originari. L'edilizia convenzionata comporta delle agevolazioni, soprattutto di tipo economico, per coloro che possono accedervi e comportano dei vincoli, il principale dei quali è il prezzo che è condizionato secondo la convenzione originaria. Il bene immobile non può essere venduto per venti o trent'anni al prezzo di mercato, ma al prezzo risultante dalla convenzione che ovviamente è significativamente inferiore rispetto al prezzo commerciale. Man mano che si avvicina la scadenza del vincolo si vengono però a creare delle situazioni distorsive rispetto alla logica commerciale: il proprietario, che è costretto a vendere, lo deve fare a prezzo vincolato e chi compra, magari approfittando dello stato di bisogno del venditore, a prezzo vincolato e non appena scadono i termini, rivende il bene a prezzo commerciale lucrando una enorme differenza. Pertanto quello che era l'obiettivo dell'edilizia convenzionata di evitare speculazioni sul prezzo viene vanificato negli anni vicini alla scadenza e se ne avvantaggia non più chi ha rispettato il vincolo per tanto tempo, ma colui che ha la fortuna di trovare un venditore vicino alla scadenza. I motivi per cui una persona può essere costretta a vendere senza aspettare la scadenza possono essere molteplici: un trasferimento di lavoro, un matrimonio andato male, un decesso, uno stato di bisogno, in questo modo si viene a creare la situazione di cui si avvantaggia in modo speculativamente esagerato colui che ha la fortuna di comprare alla fine del vincolo. Per evitare queste conseguenze, il legislatore, nel 2011, ha introdotto una norma che elimina lo scalone finale e dà la possibilità di sbloccare anticipatamente il prezzo, restituendo al Comune il vantaggio avuto benché dimensionato al tempo residuo del vincolo. In questo modo si potrà vendere a prezzo pieno pagando una "penale" nei confronti del Comune. Resta comunque conveniente per il proprietario cercare di tenere fino alla scadenza dei termini la proprietà del bene, perché ogni anno che passa la penale è più ridotta e, se si riesce ad arrivare alla scadenza, nulla si deve al Comune. La legge in questione, in un primo momento stabiliva che fosse la Regione a determinare la percentuale dovuta al Comune, poi successivamente, nel 2012, il governo Monti ha introdotto una correzione, per cui attualmente sono i Comuni che devono stabilire la percentuale. Numerosi Comuni, tra cui anche Torino, hanno deliberato in merito, in modo da dare la possibilità ai cittadini che sono proprietari di tale tipologia di beni di svincolarli. Con tale soluzione si ha un

avvicinamento dolce alla scadenza svincolando il bene e trasferendo il vantaggio speculativo non più sull'acquirente, ma in parte a favore del Comune ed in parte a colui che ha onorato il vincolo per tutti gli anni. Desidera conoscere l'intenzione dell'Amministrazione in merito all'applicazione della legge indicata.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Chiara RAVERA.

RAVERA Chiara: parte dal quadro normativo di riferimento che già il consigliere Portera ha accennato. La possibilità di svincolo dell'edilizia convenzionata è previsto dalla Legge n° 106 del 2011 di conversione del Decreto Legge n° 70 del 2011, contenente disposizioni urgenti per l'economia ed il rilancio. La legge n° 106 ha introdotto, all'art. 31 della Legge n° 448/98, due commi, il 49bis ed il 49ter, che si propongono di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, come evidenziato nell'interrogazione. Consente cioè di rimuovere i vincoli dei prezzi massimi relativi sia alla cessione che al canone di locazione delle singole unità immobiliari. La rimozione dei vincoli è subordinata però ad alcune clausole e condizioni: il decorso di cinque anni dalla data del primo trasferimento - cioè quello che avviene tra il costruttore, il titolare del permesso di costruire ed il primo acquirente - l'istanza da parte del richiedente singolo, quindi non è necessario l'accordo tra tutti i condomini, e infine la determinazione di un "contributo" proporzionale alla corrispondente quota in millesimi del richiedente, tenendo conto delle eventuali riduzioni dovute al tempo che rimane dalla scadenza del vincolo della convenzione. Per effettuare il calcolo era in un primo momento necessario attendere l'emanazione di una Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che mai è stata emessa e quindi di fatto la Legge per un certo periodo è risultata inapplicabile. Con l'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe, convertito dalla Legge n° 14/2012, è stato attribuito ai Comuni il compito di stabilire le modalità di calcolo della percentuale. I Consigli comunali devono pertanto assentire allo svincolo dell'edilizia convenzionata con una propria deliberazione nella quale siano contenuti gli schemi di convenzione modificati. Ricorda che le convenzioni possono riguardare due tipologie di interventi: la concessione di aree di proprietà pubblica, che fanno riferimento alla legge n° 865 del 1971, e la concessione di aree di proprietà privata, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n° 380 del 2001. Afferma che da parte della Giunta non vi sono preclusioni ad affrontare l'argomento, ma ritiene che nelle considerazioni espresse dall'interpellante vi sia una visione parziale del problema, nel senso che viene affrontata solo una casistica e cioè quella di una persona che si trova, per le ragioni più disparate, a dover vendere a pochi anni dalla scadenza del vincolo previsto dalla convenzione con tutte le eventuali storture commerciali evidenziate. La legge prevede però che sia possibile svincolare l'edilizia convenzionata già a partire dal quinto anno e pertanto sarebbe opportuno valutare in maniera più approfondita le diverse casistiche perché chi ha acquistato a prezzi di mercato potrebbe considerare sin da subito una speculazione l'edilizia convenzionata e potrebbe ritenerla una sorta di concorrenza sleale. E' pertanto necessario, a suo avviso, conoscere bene la realtà e quali sono i dati dell'edilizia convenzionata per poter prendere poi, serenamente e con cognizione di causa, una decisione in merito. Non ci si può basare soltanto su un caso specifico. Per ora la richiesta di svincolo è stata presentata da una sola persona e quindi non vi è una grande richiesta. Il consigliere Portera ha evidenziato che Torino ha già deliberato in merito: per quanto riguarda la Provincia di Cuneo, le risulta che ad oggi hanno deliberato soltanto il Comune di Cuneo e il Comune di Bra.

ENTRA TESIO Paolo (16 + 1) = 17

PORTERA Antonello: precisa che quello fatto è solo un esempio e non è un caso. Negli anni appena precedenti la scadenza del vincolo si manifesta in maniera evidente ed eclatante un difetto del meccanismo che esiste comunque sin dall'inizio. La nuova legge consente invece che il vantaggio speculativo per chi vende dopo cinque anni sia molto contenuto perché la fetta da dare al Comune, essendo dimensionata al tempo del vincolo residuo diventa chiaramente e evidentemente svantaggiosa e pertanto risulta difficile riuscire a fare concorrenza sleale rispetto a chi acquista a prezzo pieno. Il sistema introdotto dalla legge consente una riduzione progressiva dell'aspetto speculativo e viceversa un guadagno che aumenta più si tiene il bene in proprietà. La nuova legge è però effettivamente un pochino ambigua nel senso che non è chiaro se sia un diritto del cittadino chiedere lo svincolo oppure se il Comune possa anche decidere di non farlo. Nei lavori preparatori della legge l'intenzione pareva quella di consentire al cittadino di liberarsi dal vincolo nel caso di necessità. Ritiene però che il Comune debba dare una risposta perché se è un

vincolo normativo lo si deve eseguire. Se non lo è, si può scegliere se eseguirlo o meno o si possono determinare criteri di svincolo più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge magari ipotizzando anzichè cinque anni, quindici anni.

RAVERA Chiara: proprio per tutte queste motivazioni ha prima evidenziato l'opportunità di valutare l'argomento in maniera più approfondita in sede di commissione consiliare. Tutti i consiglieri avranno così modo di conoscere quali sono gli scenari possibili, cosa stabilisce la legge e quali sono le possibilità a disposizione del Consiglio Comunale. E' auspicabile una partecipazione da parte di tutti i gruppi alla discussione e per tale motivo chiede di approfondire la tematica in sede di commissione consiliare.

PRESIDENTE: dà la parola alla consigliere Silvia GARAVENTA per l'ultima interrogazione ad oggetto: *"Criteri degli affidamenti diretti dei progetti che comportano una trasformazione in via permanente dell'assetto del territorio comunale"*

GARAVENTA Silvia: presenta la seguente interrogazione:

*"Vista la procedura normalmente adottata per l'affidamento all'esterno di progetti che comportano una trasformazione in via permanente dell'assetto del territorio del nostro Comune, chiedo al Sindaco e alla Giunta*

*- di chiarire i criteri attraverso i quali si decide a chi attribuire detti affidamenti;*

*- se, nell'analisi delle proposte progettuali, la Giunta utilizzi strumenti tecnici di valutazione e, in caso affermativo, quali siano (per esempio se venga considerata la documentazione o ricerca storica prodotta a supporto dei progetti) oppure se ci si basi sulla valutazione individuale dei componenti la Giunta o dei tecnici.*

*- se venga successivamente verificata la reale rispondenza delle realizzazioni rispetto a quanto indicato nei progetti e, nel caso non esistesse questa corrispondenza, come si regoli l'amministrazione per recuperare in parte o totalmente i fondi erogati per il progetto originario"*

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

SINDACO: gli affidamenti degli incarichi professionali sono regolati dall'art. 267 - comma 10 - del Regolamento per l'esecuzione del Codice dei Contratti, norma che lascia ai Consigli comunali la possibilità di determinare le soglie entro le quali si possono fare gli affidamenti diretti. Il Comune di Savigliano, in una seduta consiliare del 2011, ha stabilito in € 20.000 la soglia massima entro la quale affidare gli incarichi in modo diretto. Tutti gli incarichi di importo superiore devono essere affidati attraverso una gara, la cui aggiudicazione non spetta né alla Giunta né al Responsabile del Settore, ma ad una Commissione secondo quanto stabilito in apposito bando. Per gli incarichi professionali di importo inferiore ai 20.000 mila euro, è stato approvato nel 2014 un albo di professionisti nel quale gli interessati, in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la pubblica amministrazione, sono stati iscritti. Da tale albo il Responsabile Unico del Procedimento attinge per il conferimento dei vari incarichi. La Giunta interviene in questa scelta dando indicazione ai Responsabili di effettuare il più possibile una rotazione tra i professionisti ai quali affidare gli incarichi in particolare quelli sulla sicurezza e sulla staticità degli edifici. Difficilmente infatti, affidamenti che riguardano modifiche strutturali, sono contenuti al di sotto dei ventimila euro: tale soglia è talmente bassa che quasi mai si hanno affidamenti diretti per progettazioni che modificano l'assetto della città. Sugli incarichi fino a 20.000 euro il Responsabile Unico del Procedimento effettua la propria scelta in base ai curriculum presentati dai vari professionisti perché sicuramente vi è chi ha più competenze in un certo settore piuttosto che in un altro.

Non comprende invece la richiesta contenuta nell'interrogazione relativa alla rispondenza di quanto eseguito con quanto indicato nei progetti. Precisa che in caso di progettazioni superiori ai 20.000 euro vengono approvati il progetto preliminare, il progetto definitivo e poi l'esecutivo. In caso di progettazioni inferiori a tale soglia si procede nello stesso modo, nel senso che se il progetto presentato viene accettato, quello va avanti e le variazioni possono essere solo di minima. Se invece non va bene, non lo si approva. Le differenze che possono esservi tra un preliminare ed un esecutivo sono minime. Ribadisce poi che di norma gli affidamenti di incarichi al di sotto dei 20.000 euro riguardano una parte del progetto che può essere la sicurezza o la staticità oppure una parte di progettazione. Inoltre i progetti, secondo le indicazioni dell'Amministrazione, prima di essere approvati definitivamente vengono illustrati all'interno della Commissione consiliare

competente. Informa che attualmente vi è un unico progetto i cui lavori inizieranno a breve termine ed è quello relativo a Piazza Turletti. La Regione ha comunicato i tempi (fine anno) entro i quali deve essere bandito ed aggiudicato l'appalto ed ha indicato l'inizio del nuovo anno come il periodo in cui dare l'avvio ai lavori: sulla base di tali date verranno infatti erogati i contributi. Il progetto su Piazza Turletti non ha però riguardato incarichi al di sotto della soglia dei 20.000 euro: era inserito in un bando, come i consiglieri ricorderanno, fatto dall'Unione dei Comuni del fossanese che fungeva da capofila relativo al Piano Territoriale Integrato. Il finanziamento ottenuto infatti riguarda l'Unione dei Comuni del fossanese. Una quota di tale contributo, pari a 575.000 euro, spetta al Comune di Savigliano: la cifra iniziale del contributo doveva essere in realtà di 2 milioni e mezzo ma i tagli hanno comportato una riduzione di tale somma. I professionisti vincitori del concorso di idee indetto dalla Consulta delle Belle Arti per la sistemazione della piazza verranno affiancati a chi si occuperà della progettazione. Ribadisce che il progetto su Piazza Turletti è l'unico che probabilmente si porterà a compimento.

Torna poi a sottolineare che per gli affidamenti degli incarichi per sicurezza e staticità vi è una rotazione tra i vari professionisti e in particolare per gli incarichi sulla sicurezza la Giunta ha dato come indirizzo di dare la priorità ai giovani professionisti.

GARAVENTA Silvia: ringrazia per la risposta.

ESCE IL SINDACO (17 – 1) = 16  
ESCE RAVERA Chiara



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno **duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco		X
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita	X	
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Su relazione dell'Assessore Marco Paonne.

Premesso che:

- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 e s.m.i. (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito con decorrenza 1.1.2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
- l'art. 1 comma 639 L. 147/2013, secondo periodo, specifica che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1 comma 679 L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) ha modificato l'art. 1 comma 677 L. 147/2013 prevedendo che le disposizioni in esso contenute debbano valere anche per l'anno 2015;
- l'art. 1 comma 702 L. 147/2013 stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare dei comuni, per determinare la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 7.4.2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale con decorrenza 1.1.2014;
- è necessario provvedere alla modifica degli articoli sotto specificati del predetto regolamento a fronte dell'evoluzione normativa;
- la presente proposta è stata sottoposta all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 24.3.2015;

Visti:

- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- il D.M. 24.12.2014 recante il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- il D.L. 4/2015 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU";
- il D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e s.m.i.;
- il D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015";
- il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" e s.m.i.;

- il D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”
- il D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e s.m.i.;
- il D.P.R. 158/1999;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente,

Visto il parere favorevole dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, rilasciato in data 16.3.2015;

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- di modificare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., gli articoli 25, 26, 34, 38, 39, 49, 56 e 69 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come segue:

## TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<i><b>STESURA ATTUALE</b></i>	<i><b>STESURA PROPOSTA</b></i>
<p><b>Art. 25 - Assimilazioni</b></p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:</p> <p>a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;</p> <p>c) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;</p> <p>d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>e) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p>	<p><b>Art. 25 - Assimilazioni</b></p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:</p> <p>a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>b) <b>una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;</b></p> <p>c) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;</p> <p>d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>e) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro</p>

<p>f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>h) le abitazioni e relative pertinenze oggetto scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano;</p> <p>i) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;</li> <li>- siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;</li> <li>- siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.</li> </ul> <p>2. Per le fattispecie di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>	<p>delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>h) le abitazioni e relative pertinenze oggetto scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano;</p> <p>i) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;</li> <li>- siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;</li> <li>- siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.</li> </ul> <p>2. Per le fattispecie di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>
--	---

**Art. 26 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) L. 20 maggio 1985, n. 222;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011.

**Art. 26 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) L. 20 maggio 1985, n. 222;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011;
- i) **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.**

### TITOLO III – TASSA SUI SERVIZI (TASI)

<i>STESURA ATTUALE</i>	<i>STESURA PROPOSTA</i>
<p><b>Art. 34- Soggetti passivi</b></p> <p>1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante o il detentore versano la TASI nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo de quo, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p>	<p><b>Art. 34- Soggetti passivi</b></p> <p>1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate o <b>semiammobiliate</b> e relative pertinenze, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante o il detentore versano la TASI nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo de quo, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p>

### **Art. 38 - Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- e) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h) le abitazioni e relative pertinenze oggetto scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i

### **Art. 38 - Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) **una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;**
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- e) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h) le abitazioni e relative pertinenze oggetto scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti

<p>soggetti passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano;</p> <p>i) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;</li> <li>- siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;</li> <li>- siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.</li> </ul> <p>2. Per le fattispecie di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31 del presente regolamento, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>	<p>passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano;</p> <p>i) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;</li> <li>- siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;</li> <li>- siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.</li> </ul> <p>2. Per le fattispecie di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31 del presente regolamento, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>
<p><b>Art. 39. Servizi indivisibili: descrizione e costi</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non erogati a domanda individuale e rivolti a tutta la collettività indistintamente, non essendo misurabile la quantità degli stessi fruita in concretezza dal singolo: illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) servizio di protezione civile, servizi di polizia locale, servizi socio-assistenziali, urbanistica e gestione del territorio.</p> <p>2. Per l'anno 2014 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad euro 2.800.000,00 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:</p>	<p><b>Art. 39. Servizi indivisibili: descrizione e costi</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non erogati a domanda individuale e rivolti a tutta la collettività indistintamente, non essendo misurabile la quantità degli stessi fruita in concretezza dal singolo: illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) servizio di protezione civile, servizi di polizia locale, servizi socio-assistenziali, urbanistica e gestione del territorio.</p> <p>2. Per l'anno <b>2015</b> lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad euro <b>3.000.000,00</b> è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:</p>

Descrizione del servizio	Costo del servizio	Descrizione del servizio	Costo del servizio
1. Illuminazione pubblica	€ 520.000,00	1. Illuminazione pubblica	€ 552.350,00
2. Cura del verde pubblico	€ 488.033,00	2. Cura del verde pubblico	€ 515.730,00
3. Gestione della rete stradale comunale	€ 344.435,00	3. Gestione della rete stradale comunale	€ 294.600,00
4. Servizio di protezione civile	€ 60.000,00	4. Servizio di protezione civile	€ 60.000,00
5. Servizi di polizia locale	€ 615.000,00	5. Servizi di polizia locale	€ 600.000,00
6. Servizi socio-assistenziali	€ 1.529.443,00	6. Servizi socio-assistenziali	€ 1.712.615,00
7. Urbanistica e gestione del territorio	€ 226.350,00	7. Urbanistica e gestione del territorio	€ 230.245,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 3.783.261,00</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 3.965.540,00</b>

#### TITOLO IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<i>STESURA ATTUALE</i>	<i>STESURA PROPOSTA</i>
<p><b>Art. 46 Soggetti passivi</b></p> <p>1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>	<p><b>Art. 46 Soggetti passivi</b></p> <p>1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate o <b>semiammobiliate</b> e relative pertinenze, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>

**Art. 56 - Occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche non locate nè concesse in comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e nei quali non risultino altri residenti o occupanti, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 1 unità.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche, anche del comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

6. Per le unità immobiliari utilizzabili ma non utilizzate si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità.

7. Alle pertinenze, come definite nel comma 8, si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

8. Si considerano pertinenze delle abitazioni gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso

**Art. 56 - Occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche non locate nè concesse in comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e nei quali non risultino altri residenti o occupanti, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 1 unità.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche, anche del comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni ammobiliate o **semiammobiliate** e relative pertinenze, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

6. Per le unità immobiliari utilizzabili ma non utilizzate si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità.

7. Alle pertinenze, come definite nel comma 8, si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

8. Si considerano pertinenze delle abitazioni gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso l'Agenzia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

<p>l'Agencia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;</p> <p>9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non di pertinenza di unità abitative si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse. Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.</p> <p>10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.</p> <p>11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p>	<p>9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non di pertinenza di unità abitative si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse. Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.</p> <p>10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.</p> <p>11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p>
<p><b>Art. 69. Disposizioni per l'anno 2014</b></p> <p>1. Per l'anno 2014, la scadenza delle rate TARI verrà stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.</p>	<p><b>Art. 69. Scadenza rate</b></p> <p><i>1. A decorrere dall'anno 2014, la scadenza delle rate TARI e TASI verrà stabilita nella deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe.</i></p>

- di dare atto che le disposizioni del Regolamento, come sopra modificato e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, si applicano *ex lege* a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- di dare atto che il Regolamento IUC verrà pubblicato, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore PAONNE Marco.

ENTRA IL SINDACO (16 + 1) = 17

PAONNE Marco: informa i Consiglieri che è stata loro consegnata una modifica al testo del regolamento che hanno ricevuto in allegato alla convocazione. Tale modifica, che recepisce due emendamenti presentati dal Consigliere Antonello Portera nel corso della riunione della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare, riguarda l'art. 4 cui è stato aggiunto il comma 2bis che inserisce quanto riportato all'art. 69, di conseguenza abrogato. Al comma 7 è aggiunta una modalità nell'invio dei bollettini della TARI: anche i contribuenti privati, cioè coloro che non possiedono partita IVA, se ne faranno richiesta, potranno ricevere il bollettino tramite Posta Elettronica Certificata. Ringrazia il consigliere Portera per le giuste indicazioni e tutti i consiglieri ed i partecipanti alla 1<sup>a</sup> Commissione che hanno esaminato il regolamento. Illustra le modifiche apportate alla versione originale del Regolamento approvato lo scorso anno che sono sostanzialmente quattro e recepiscono aggiornamenti alla normativa e specificano alcuni aspetti ad un anno dall'inserimento della nuova tassa. La prima modifica riguarda aggiustamenti per i residenti all'estero cioè per quei contribuenti che hanno beni in proprietà in Italia ma che hanno residenza all'estero: si specifica meglio e si adegua il regolamento all'evoluzione normativa intervenuta in merito. Altra modifica riguarda la specificazione della casistica relativa agli immobili semiammobiliati: nel corso del primo anno di applicazione della tassa sono infatti emersi casi di nuove costruzioni che il proprietario ha ceduto ammobiliando solo cucina e bagno. Nella versione originale del regolamento non era prevista tale casistica e pertanto per dirimere alcuni intoppi intervenuti nell'applicazione della normativa si è deciso di inserire anche questo aspetto. La terza variazione riguarda gli alloggi di recente costruzione che rimangono sfitti o invenduti. Invita i costruttori a comunicare tale stato nel momento in cui termina la costruzione di un immobile. L'ultima modifica riguarda la variazione dello stanziamento previsto per la TASI che è stato aggiornato secondo gli ultimi calcoli eseguiti. Si tratta di modifiche più di forma che di sostanza in recepimento degli aggiornamenti intervenuti nella normativa nazionale.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Claudio BONETTO.

BONETTO Claudio: chiede un chiarimento in merito all'art. 39 cioè il motivo per cui i costi dei servizi indivisibili sono aumentati di 200.000 euro, soprattutto quelli relativi all'illuminazione pubblica quando è stato appaltato un servizio proprio per il loro contenimento.

PAONNE Marco: precisa che si tratta di un adeguamento della stima fatta lo scorso anno e che la maggiore spesa non riguarda solo l'illuminazione pubblica .

BONETTO Claudio: ribadisce che è stato fatto un appalto e si sta stravolgendo l'intera città per l'installazione della nuova illuminazione: se la prospettiva è un aumento dei costi, tale scelta non è certo da condividere e non è un bel segnale.

PAONNE Marco: sottolinea che la prospettiva non è un aumento delle spese. I lavori sono ancora in corso e l'appalto non è ancora a regime: gli aspetti positivi devono ancora essere attesi.

BONETTO Claudio: auspica che il prossimo anno si vedano già dei risultati di discesa e di risparmio nei costi della pubblica illuminazione.

ENTRA RAVERA Chiara

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere PORTERA Antonello.

PORTERA Antonello: ringrazia l'Assessore Paonne per l'attenzione posta non soltanto alle due richieste che si sono tradotte in una modifica del Regolamento, ma anche a tutta una serie di

argomenti sui quali si è utilmente discusso nel corso della Commissione. Per tale motivo il suo gruppo non voterà contro il provvedimento ma la sua posizione sarà di astensione non tanto per le modifiche, che sono limitate e in recepimento di nuove normative e peraltro apprezzabili anche laddove vi è una certa discrezionalità, quanto per ciò che andrà ad esprimere sulla TASI. Il suo gruppo auspicava infatti che il Comune tendesse ad una eliminazione di tale tassa, cosa non facile, ma di cui parlerà al momento della discussione sulle tariffe.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Paolo TESIO.

TESIO Paolo: quale Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare desidera ringraziare chi vi ha attivamente partecipato apportando delle modifiche al Regolamento ed a nome del gruppo consiliare PD esprime voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Maurizio OCCELLI.

OCCELLI Maurizio: esprime, a nome dei gruppi di centro destra, un voto di astensione.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

16.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

---

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

16.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

18.03.2015

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to

SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 11 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, CASASOLE Alberto, ELLENA Margherita, FERRARO Rocco, FROSSASCO Alessandra, GRANDE Laura, GRINDATTO Luca, PORTOLESE Pasquale, TESIO Paolo, TORTONE Osvaldo)

Voti contrari: ===

Voti astenuti: 6 (BONETTO Claudio, OCCELLI Maurizio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, PORTERA Antonello)

## D E L I B E R A

- di modificare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., gli articoli 25, 26, 34, 38, 39, 49, 56 e 69 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come segue:

### TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<i>STESURA ATTUALE</i>	<i>STESURA PROPOSTA</i>
<p><b>Art. 4. Modalità di versamento IUC</b></p> <p>1. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>3. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio individuate nella medesima deliberazione.</p> <p>6. Il comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI.</p> <p>7. Gli avvisi di pagamento TARI di cui all'art. 68 del presente regolamento sono spediti presso la</p>	<p><b>Art. 4. Modalità di versamento IUC</b></p> <p>1. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p><b>2 bis. A decorrere dall'anno 2014, la scadenza delle rate TARI e TASI verrà stabilita nella delibera di approvazione delle aliquote e delle tariffe.</b></p> <p>3. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio individuate nella medesima deliberazione.</p> <p>6. Il comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati</p>

residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per i titolari di Partita Iva, gli avvisi di pagamento possono venire inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato o registrato presso il competente Ministero; in assenza gli avvisi vengono inviati presso la sede legale e/o presso l'unità locale del soggetto passivo tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

8. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

9. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'art. 1 comma 689 L. 147/2013, i versamenti della TASI vengono effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU.

10. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.

#### **Art. 25 - Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

j) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

k) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

l) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

m) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

n) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

per la TARI.

7. Gli avvisi di pagamento TARI di cui all'art. 68 del presente regolamento sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria **e/o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato dal contribuente**. Per i titolari di Partita Iva, gli avvisi di pagamento possono venire inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato o registrato presso il competente Ministero; in assenza gli avvisi vengono inviati presso la sede legale e/o presso l'unità locale del soggetto passivo tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

8. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

9. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'art. 1 comma 689 L. 147/2013, i versamenti della TASI vengono effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU.

10. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.

#### **Art. 25 - Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

j) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

k) **una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;**

l) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

m) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci

<p>Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>o) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>p) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>q) le abitazioni e relative pertinenze oggetto scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano;</p> <p>r) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;</li> <li>- siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;</li> <li>- siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.</li> </ul> <p>2. Per le fattispecie di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>	<p>assegnatari;</p> <p>n) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>o) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>p) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>q) le abitazioni e relative pertinenze oggetto scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano;</p> <p>r) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;</li> <li>- siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;</li> <li>- siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.</li> </ul> <p>2. Per le fattispecie di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>
--	--

**Art. 26 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- i) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- j) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- k) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
- l) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze;
- m) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;
- n) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- o) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) L. 20 maggio 1985, n. 222;
- p) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011.

**Art. 26 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- j) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- k) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- l) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
- m) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze;
- n) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;
- o) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- p) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) L. 20 maggio 1985, n. 222;
- q) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011;
- r) **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.**

### TITOLO III – TASSA SUI SERVIZI (TASI)

<i>STESURA ATTUALE</i>	<i>STESURA PROPOSTA</i>
<p><b>Art. 34- Soggetti passivi</b></p> <p>1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante o il detentore versano la TASI nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo de quo, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p>	<p><b>Art. 34- Soggetti passivi</b></p> <p>1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate o <b>semiammobiliate</b> e relative pertinenze, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante o il detentore versano la TASI nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo de quo, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p>

### **Art. 38 - Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

k) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

m) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

n) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

o) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

p) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

q) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

r) le abitazioni e relative pertinenze oggetto scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i

### **Art. 38 - Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

k) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**l) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;**

m) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

n) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

o) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

p) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

q) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

r) le abitazioni e relative pertinenze oggetto scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti

<p>soggetti passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano;</p> <p>s) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;</li> <li>- siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;</li> <li>- siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.</li> </ul> <p>2. Per le fattispecie di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31 del presente regolamento, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>	<p>passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano;</p> <p>s) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;</li> <li>- siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;</li> <li>- siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.</li> </ul> <p>2. Per le fattispecie di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31 del presente regolamento, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>
<p><b>Art. 39. Servizi indivisibili: descrizione e costi</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non erogati a domanda individuale e rivolti a tutta la collettività indistintamente, non essendo misurabile la quantità degli stessi fruita in concretezza dal singolo: illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) servizio di protezione civile, servizi di polizia locale, servizi socio-assistenziali, urbanistica e gestione del territorio.</p> <p>2. Per l'anno 2014 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad euro 2.800.000,00 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:</p>	<p><b>Art. 39. Servizi indivisibili: descrizione e costi</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non erogati a domanda individuale e rivolti a tutta la collettività indistintamente, non essendo misurabile la quantità degli stessi fruita in concretezza dal singolo: illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) servizio di protezione civile, servizi di polizia locale, servizi socio-assistenziali, urbanistica e gestione del territorio.</p> <p>2. Per l'anno <b>2015</b> lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad euro <b>3.000.000,00</b> è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:</p>

Descrizione del servizio	Costo del servizio	Descrizione del servizio	Costo del servizio
1. Illuminazione pubblica	€ 520.000,00	1. Illuminazione pubblica	€ 552.350,00
2. Cura del verde pubblico	€ 488.033,00	2. Cura del verde pubblico	€ 515.730,00
3. Gestione della rete stradale comunale	€ 344.435,00	3. Gestione della rete stradale comunale	€ 294.600,00
4. Servizio di protezione civile	€ 60.000,00	4. Servizio di protezione civile	€ 60.000,00
5. Servizi di polizia locale	€ 615.000,00	5. Servizi di polizia locale	€ 600.000,00
6. Servizi socio-assistenziali	€ 1.529.443,00	6. Servizi socio-assistenziali	€ 1.712.615,00
7. Urbanistica e gestione del territorio	€ 226.350,00	7. Urbanistica e gestione del territorio	€ 230.245,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 3.783.261,00</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 3.965.540,00</b>

#### TITOLO IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<i>STESURA ATTUALE</i>	<i>STESURA PROPOSTA</i>
<p><b>Art. 46 Soggetti passivi</b></p> <p>1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>	<p><b>Art. 46 Soggetti passivi</b></p> <p>1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate o <b>semiammobiliate</b> e relative pertinenze, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>

**Art. 56 - Occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche non locate nè concesse in comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e nei quali non risultino altri residenti o occupanti, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 1 unità.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche, anche del comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

6. Per le unità immobiliari utilizzabili ma non utilizzate si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità.

7. Alle pertinenze, come definite nel comma 8, si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

8. Si considerano pertinenze delle abitazioni gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso

**Art. 56 - Occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche non locate nè concesse in comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e nei quali non risultino altri residenti o occupanti, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 1 unità.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche, anche del comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni ammobiliate o **semiammobiliate** e relative pertinenze, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

6. Per le unità immobiliari utilizzabili ma non utilizzate si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità.

7. Alle pertinenze, come definite nel comma 8, si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

8. Si considerano pertinenze delle abitazioni gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso l'Agenzia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

<p>l'Agazia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;</p> <p>9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non di pertinenza di unità abitative si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse. Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.</p> <p>10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.</p> <p>11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p>	<p>9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non di pertinenza di unità abitative si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse. Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.</p> <p>10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.</p> <p>11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p>
<p><b>Art. 69. Disposizioni per l'anno 2014</b></p> <p>1. Per l'anno 2014, la scadenza delle rate TARI verrà stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.</p>	<p><b>Art. 69. Scadenza rate</b></p> <p><i>ABROGATO</i></p>

- di dare atto che le disposizioni del Regolamento, come sopra modificato e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, si applicano *ex lege* a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- di dare atto che il Regolamento IUC verrà pubblicato, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **03 APRILE 2015**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **03 APRILE 2015**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **13 APRILE 2015**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita	X	
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2015

Su relazione dell'Assessore Marco PAONNE.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) prevede l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1.1.2014, la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 679 L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) ha modificato l'art. 1 comma 677 L. 147/2013 prevedendo che le disposizioni in esso contenute debbano valere anche per l'anno 2015;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 L. 147/2013 e s.m.i. il comune nella determinazione delle tariffe relative alla TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 istitutivo del cd. metodo normalizzato;
- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa di riferimento i Comuni sono tenuti ad approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- che il Piano Finanziario di cui all'allegato A) si compone di una relazione tecnica descrittiva degli obiettivi perseguiti e del modello gestionale ed organizzativo prescelto, e di un prospetto economico-finanziario relativo al programma degli interventi necessari, agli investimenti ed alle risorse finanziarie;
- che i costi inseriti comprendono gli importi comunicati dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.) con sede legale in via Macallè 9 a Saluzzo, incrementati dei costi di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- che il costo complessivo del servizio pari ad **€ 2.794.352,08** è stato suddiviso come segue, secondo le voci stabilite dal D.P.R. 158/1999 e riassunte in:
  - costi operativi di gestione – CG (spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento, costi per la raccolta differenziata, trattamento e riciclo dei materiali differenziati, altri costi)
  - costi comuni - CC (amministrativi, generali di gestione, altri costi)
  - costi d'uso del capitale - CK (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)
- che i costi sopra descritti sono stati considerati in relazione all'esercizio 2015;

- che la competenza all'approvazione del Piano Finanziario spetta al Consiglio Comunale.

Visti:

- l'art. 1 comma 679 L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);
- il D.L. 6.3.2014 n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";
- il D.P.R. 158/1999;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente,

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- l'approvazione del Piano Finanziario relativo all'anno 2015 di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Marco PAONNE.

PAONNE Marco: precisa che la deliberazione in esame riguarda una delle tre tasse che compongono la IUC, ovvero la TARI. Viene sottoposto all'approvazione consiliare il conto economico del servizio di gestione dei rifiuti e quindi l'incidenza della tassazione per i cittadini. Il conto economico ammonta a circa 2 milioni e 800 mila euro, leggermente inferiore rispetto a quanto previsto lo scorso anno grazie ad una riduzione dei costi che il Consorzio CSEA ha promosso. Come già evidenziato durante la seduta della 1^ Commissione, l'ascesa dell'evasione fiscale, purtroppo non permette di diminuire l'incidenza della tassa e permane quindi il dato economico dello scorso anno. Chiede pertanto al Consiglio Comunale l'approvazione del piano finanziario aggiornato al Consiglio Comunale.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere GANDOLFO Luciano.

GANDOLFO Luciano: ricorda di aver già presentato un'interrogazione in merito alla TARI applicata sulle aree degli insediamenti produttivi industriali ed artigianali perché una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevede un'esenzione quando, su queste aree, non vi sia una produzione significativa di rifiuti assimilabili agli urbani ma che la maggior parte sia considerata rifiuti speciali. E' venuto a conoscenza che in alcune Province del nord Italia sono stati presentati ricorsi al TAR in tal senso e se ciò dovesse avvenire anche a Savigliano e se avessero esito positivo chiede all'Assessore come si farà a trovare la copertura per il servizio i cui costi devono essere interamente coperti.

PRESIDENTE: invita i consiglieri ad intervenire in modo da consentire all'Assessore di rispondere con un unico intervento. Dà quindi la parola al consigliere Antonello PORTERA.

PORTERA Antonello: desidera esprimere la posizione di astensione del suo gruppo in merito al provvedimento. Riconosce che sul tema dei rifiuti il Comune di Savigliano è sempre stato molto attento alla riduzione progressiva degli stessi, ma un conto è l'opzione perseguita di rifiuti zero e un conto è l'opzione di massima riduzione della produzione dei rifiuti, che è il concetto espresso nel piano finanziario. E' indubbio che entrambe le opzioni tendono di fatto a ridurre al minimo i rifiuti, ma mentre la prima, che prevede tutta una serie di step e di passaggi, vuole raggiungere proprio l'obiettivo di "rifiuti zero" con una serie di iniziative che devono essere poste in essere nel tempo, la seconda lascia invece adito a degli alibi anche se il percorso, deve riconoscerlo, a seconda di come viene attuato laddove vi è senso di responsabilità, effettivamente potrebbe essere simile. Siccome però l'opzione del Comune di Savigliano è quella della massima riduzione nella produzione dei rifiuti il voto del suo gruppo è di astensione.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Marco PAONNE per le risposte.

PAONNE Marco: prende atto dell'intervento del consigliere Portera mentre risponde a quanto espresso dal consigliere Gandolfo che è componente insieme a lui, al Sindaco e all'Assessore Curti della Consulta Attività produttive. Lo scorso martedì, nella sala consiliare, si è tenuta una riunione di tale Consulta nella quale si è parlato a lungo della problematica anche perché di notevole rilevanza e molto sentita dagli operatori economici del settore. La TARI, come già evidenziato nella risposta all'interrogazione presentata a suo tempo dal consigliere Gandolfo, è un costo che per legge va coperto e quindi in ogni caso se non viene coperto con la tassazione delle aree per gli insediamenti produttivi, dovrà essere coperto con altre iniziative e cioè con un maggior rincaro per i contribuenti privati. Questa è la ratio che ha spinto a mantenere almeno per due anni di fila, a differenza di quanto avvenuto in precedenza, lo stesso dato economico. Se, ed il condizionale è d'obbligo, dovessero esservi dei ricorsi si verificherà il da farsi. Non si possono conoscere ad oggi quanti e quali saranno i ricorsi e nel momento in cui verranno presentati si vedrà se sarà necessario reperire altre risorse e come reperirle. Dai pareri richiesti sia all'ANCI che ad altri Comuni l'interpretazione che è stata fornita a quello che è un parere del Ministero, pare corretta.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

16.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

---

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

16.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

18.03.2015

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 11 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, CASASOLE Alberto, ELLENA Margherita, FERRARO Rocco, FROSSASCO Alessandra, GRANDE Laura, GRINDATTO Luca, PORTOLESE Pasquale, TESIO Paolo, TORTONE Osvaldo)

Voti contrari: ===

Voti astenuti: 6 (BONETTO Claudio, OCCELLI Maurizio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, PORTERA Antonello)

## DELIBERA

- l'approvazione del Piano Finanziario relativo all'anno 2015 di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **03 APRILE 2015**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **03 APRILE 2015**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **13 APRILE 2015**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015, E DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO PER L'ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita	X	
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015, E DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO PER L'ANNO 2015**

Su relazione dell'Assessore Marco PAONNE.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) prevede l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1.1.2014, la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7.4.2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC, che viene modificato per evoluzione della normativa con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
- l'art. 1 comma 679 L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) ha modificato l'art. 1 comma 677 L. 147/2013 prevedendo che le disposizioni in esso contenute debbano valere anche per l'anno 2015;
- ai sensi dell'art. 1 comma 677 primo periodo L. 147/2013, come modificato dal comma citato nel punto precedente, il Comune determina le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita della legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi dell'art. 1 comma 677, secondo periodo come modificato dal comma citato nel punto precedente, per il 2014 ed il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e come previsto nel terzo periodo del predetto comma, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti descritti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 L. 147/2013 e s.m.i. la tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 istitutivo del cd. metodo normalizzato;
- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015;
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 L. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per il bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche sotto descritte sono state determinate sulla base del Piano Finanziario precitato, e delle banche dati dei contribuenti, integrate con i dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 L. 147/2013 (Legge Finanziaria 2014) e s.m.i.;
- tenuto conto di quanto precisato nel punto precedente, si è ritenuto di applicare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio rispetto a quanto proposto dalle tabelle nn. 2, 3 e 4 del predetto decreto;
- stante l'attuale diverso sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rispetto ai criteri utilizzati per lo studio del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, si è ritenuto, in deroga rispetto a quanto stabilito nel punto precedente, di applicare anche per l'anno 2015 i coefficienti Kc e Kd nella misura minima per le categorie 22 (osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 23 (birrerie, hamburgerie, mense), 24 (bar, caffè, pasticceria), 25 (generi alimentari :macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), 26 (plurilicenze alimentari e miste) e 27 (fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio);
- sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia pari al 5 per cento;
- allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, occorre stabilire per l'anno 2015 che il versamento della TARI avvenga in due rate con scadenza il 31.5.2015 ed il 30.9.2015;
- ai sensi dell'art. 1 comma 690 L. 147/2013, e s.m.i., la IUC è applicata e riscossa dal Comune;

Visti

- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- il D.M. 24.12.2014 recante il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- il D.L. 4/2015 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU";
- il D.L. 16/2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";
- il D.P.R. 158/1999 istitutivo del cd. Metodo Normalizzato;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente,

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

<b>ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015</b>	
Aliquota ordinaria	8,1 per mille
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	3,5 per mille
Aliquota per le unità immobiliari locate "a canoni concordati", alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431	5 per mille
Detrazione per l'abitazione principale, ove spettante	€ 200,00
Ulteriore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap	€ 50,00

2) deliberare la determinazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI:

<b>ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015</b>	
Aliquota ordinaria	2,5 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	(2‰ + 0,8‰) 2,8 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	€ 100,00
Ulteriore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap	€ 50,00

3) di determinare per l'anno 2015 le tariffe **TARI** di cui all'allegato A;

4) di stabilire per l'anno 2015 le seguenti scadenze per i versamenti:

- a) per l'IMU numero due rate aventi scadenza il 16 giugno 2015 ed il 16 dicembre 2015, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015;
- b) per la TASI numero due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre 2015, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015 ;
- c) per la TARI numero due rate scadenza il 1° giugno 2015 ed il 30 settembre 2015;

5) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Marco PAONNE

PAONNE Marco: desidera iniziare l'esposizione della delibera con un triplice ringraziamento che va ai colleghi di Giunta, al Consiglio Comunale, che il 22 dicembre scorso ha approvato il bilancio preventivo, ed agli uffici che hanno permesso di arrivare ad un risultato non da poco, perché in un momento in cui le risorse da più parti vengono a mancare, il mantenere inalterate le aliquote di tutti e tre i tributi comunali che compongono la IUC è sicuramente un dato importante. Si mantengono inalterate le aliquote, mantenendo inalterati i servizi e se si è ritoccato qualcosa si tratta di modifiche minime, come già si è visto in sede di approvazione di bilancio, avendo però un'attenzione speciale al comparto del sociale. Senza entrare nel merito dei numeri che i consiglieri hanno sicuramente avuto modo di esaminare negli allegati alla delibera, chiede l'approvazione delle aliquote che ripete, sono rimaste le stesse dello scorso anno, in attesa del gran lavoro che vedrà tutti impegnati sulla local tax per il 2016.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Alberto CASASOLE.

CASASOLE Alberto: sottolinea che le tasse oltre che sul reddito sono applicate anche sui consumi. Chi ha dei figli consuma di più, già prima della loro nascita, dovendo comprare lettini, passeggini, dovendo la futura mamma sottoporsi a visite e controlli e quindi, indipendentemente dal reddito, è costretto a pagare molte più tasse. Tutto ciò, oltre a non essere giusto, va contro ogni politica di sostegno delle nascite. Pur apprezzando il lavoro svolto dall'Assessore e dal Sindaco, come già detto in sede di approvazione del bilancio, sulla trasparenza con la quale si è operato e gli sforzi fatti affinché le aliquote comunali rimangano invariate, si astiene dall'approvazione del provvedimento come auspicio che per il futuro il Comune possa, nel suo piccolo, dare un contributo per sostenere le famiglie numerose anche in termini di imposte, ossia prevedendo degli sconti in base al numero dei figli e sostenendo le famiglie con disabili, cosa che in parte già fa, ma si può fare di più.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Antonello PORTERA.

PORTERA Antonello: esprime il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento soprattutto per il discorso della TASI. Si tratta di un tributo odioso sia perché è stato introdotto a seguito di una campagna elettorale che inneggiava all'eliminazione dell'IMU sulla prima casa e che invece alla fine, dopo aver espresso e manifestato questo traguardo, ha posto rimedio introducendo la TASI. Ed è anche odioso per come va applicato ed eseguito, per tutta la burocrazia che crea, per gli adempimenti che comporta, perché anziché semplificare le cose, le peggiora dal punto di vista organizzativo e burocratico. L'Assessore ha spiegato, in Commissione, il motivo organizzativo per cui sarà impossibile recapitare i bollettini di pagamento ai contribuenti che dovranno quindi autonomamente organizzarsi per calcolare il tributo e per pagarlo e quindi è un elemento di complicazione che sicuramente non è gradito. Non ultimo anche se è solo un dettaglio, è odioso il fatto che venga chiamata Imposta Unica Comunale ed invece è una tassa moltiplicata per tre. E' consapevole che se si toglie la TASI o comunque se si incide da una parte è poi necessario trovare le coperture da un'altra, ma non ha visto nulla nell'attuale Amministrazione che faccia immaginare un percorso verso l'eliminazione di tale tributo, eliminazione auspicata dal Movimento Cinque Stelle. I Comuni amministrati dal Movimento Cinque Stelle si sono orientati in tale direzione e due Comuni su undici, nel 2014, non hanno fatto pagare la TASI: si riferisce ad Assemini e a Ragusa e quest'ultima, insieme ad Olbia, sono le uniche due città capoluogo di provincia senza la TASI. Essendo pertanto una delle questioni cui il suo gruppo tiene in modo particolare, il voto in merito alla deliberazione sarà contrario.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Rocco FERRARO.

FERRARO Rocco: la valutazione del gruppo PD è di tipo politico e ritiene doveroso rispettare certe coerenze. A dicembre è stato approvato il bilancio preventivo e ciò che va valutato, rispetto al

lavoro che si sta facendo nel gruppo e quindi nella maggioranza, è la coerenza che viene rimarcata nella deliberazione e cioè il fatto che Savigliano è uno dei pochi Comuni che arriva ad approvare le tariffe nelle scadenze previste. A suo avviso si tratta di un fatto molto positivo. Inoltre non vi sono aumenti tariffari nonostante la carenza di finanziamenti da parte dello Stato. Tutto ciò va letto insieme alla garanzia, data durante la discussione del bilancio di dicembre, di mantenere inalterati i servizi erogati ai cittadini, in special modo nel sociale. Questa è la coerenza che deve essere rispettata. Si è svolto un dibattito ed una discussione anche all'interno delle Commissioni e si è arrivati a decisioni collegiali dove sono stati apportati dei contributi e la deliberazione presentata dimostra la coerenza del tipo di impostazione amministrativa che l'attuale maggioranza si è data. Per questi motivi ribadisce il voto favorevole del gruppo PD al provvedimento. Nei prossimi mesi il problema che l'Amministrazione dovrà affrontare rispetto alle tasse dovrà tenere in considerazione i servizi da erogare ai cittadini e non potrà ragionare solo in termini automatici. Ricorda la tassa di scopo di cui varrà la pena discutere perché se tutto si riduce all'ambito dei numeri del bilancio si rischia di perdere la strada o meglio se di fronte alle entrate ed alle uscite di bilancio non si è più in grado nemmeno di asfaltare una strada, si rischia che i cittadini chiedano conto della situazione. Il Comune possiede tutte le carte in regola in merito alla trasparenza, alla disponibilità, al volontariato degli amministratori, ma bisogna cercare di non strumentalizzare questa cosa: se i cittadini chiedono in trasparenza dei servizi bisogna dire loro come tali servizi vengono finanziati. Non ci si può lamentare e fare interpellanze su una strada che è rotta non indicando però come reperire le risorse per aggiustarla. E' convinto che quando si fanno cose utili per la cittadinanza, i cittadini siano anche disponibili a pagare qualcosa in più per avere dei risultati.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Maurizio DE LIO.

DE LIO Maurizio: per le stesse motivazioni enunciate dal consigliere Portera anche il suo gruppo voterà contro al provvedimento perché contrario ad una tassazione sulla prima casa che è frutto, la maggior parte delle volte, dei sacrifici e del lavoro di una vita per una famiglia.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Claudio BONETTO.

BONETTO Claudio: la soddisfazione dell'Assessore sul fatto che non sono state aumentate le aliquote può sembrare un successo per l'Amministrazione, ma dall'altra parte vi è invece l'insoddisfazione della cittadinanza che vede peggiorare lo stato della città sia per quanto riguarda la manutenzione delle strade che per la pulizia. Soprattutto la raccolta dei rifiuti negli ultimi tempi è peggiorata. Il voto del suo gruppo sarà quindi contrario oltre che per i motivi già esposti dai colleghi di minoranza, anche per tali ulteriori motivazioni cioè che non si sono aumentate le tariffe ma si sono diminuiti un pochino i servizi.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Luciano GANDOLFO.

GANDOLFO Luciano: in merito alla TASI sottolinea che le case non costituiscono simbolo di ricchezza, ma per la maggior parte delle persone sono una necessità per crearsi una famiglia. Oggi i giovani non riescono più a crearsi una famiglia e non hanno più la possibilità di comprare una casa in proprietà, seppur piccola, e pertanto tassare la prima casa è controproducente. Considera pertanto sbagliato tassare la prima casa anche se ovviamente le risorse devono essere reperite da qualche parte. Inoltre l'aumento delle tasse sulla casa, che negli ultimi anni hanno subito un incremento del 150%, ha avuto l'effetto di far perdere nel campo dell'edilizia ben 500.000 posti di lavoro. Questo è stato il risultato ottenuto dal Governo Monti e l'occupazione nel comparto edilizio continua a scendere con un 11% di perdita di posti di lavoro.

ESCE GOSIO Massimiliano

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Maurizio OCCELLI.

OCCELLI Maurizio: l'abolizione della tassa sulla prima casa è sempre stata un "cavallo di battaglia" del centro destra e quindi concorda con quanto detto dagli altri consiglieri a motivazione del voto contrario anche se è consapevole che la colpa non è dell'Amministrazione locale ma del Governo.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Luca GRINDATTO.

ENTRA GOSIO Massimiliano

GRINDATTO Luca: la delibera in approvazione definisce la struttura della principale fonte di entrata dell'Amministrazione comunale perché negli ultimi anni i trasferimenti che lo Stato erogava al governo locale sono stati completamente annullati a favore di imposte che obbligatoriamente si è dovuto applicare, nella più totale confusione. Aggiunge che il 2015 è il primo anno in cui cittadini si trovano a pagare, per due anni consecutivi, le stesse imposte perché nel corso di sei anni si sono succedute ICI, IMU, TARSU, TARES e TARI. Ciò ha imposto enormi sforzi da parte delle amministrazioni che hanno dovuto agire nella più totale incertezza e fare i conti con tagli intervenuti a metà o addirittura a fine anno, creando grosse difficoltà nella chiusura dei bilanci. All'interno di questa confusione e dei continui tagli subiti, è davvero encomiabile che, grazie allo sforzo di tutti, l'Amministrazione saviglianese riesca a non gravare ulteriormente sui cittadini. E' un risultato importante che deve essere sottolineato come pure da rimarcare è il fatto che riesca a garantire servizi di buona qualità. Per quanto riguarda la polemica sulla TASI concorda sul fatto che è una tassa inserita in modo confuso ma ciò succede sempre quando si tolgono tasse senza avere le coperture, solo per fini elettorali. Il problema non riguarda quindi l'Amministrazione locale ma chi, a livello di Governo, opera con faciloneria; purtroppo però tali scelte si ripercuotono sui cittadini. Sottolinea inoltre lo sforzo dell'amministrazione nell'applicare le imposte e le tasse ricercando un'equità nella loro applicazione: per la TASI, a livello locale, è stata inserita la detrazione di 100 euro sull'abitazione principale e di 50 euro per coloro che hanno figli portatori di handicap. L'Amministrazione ha il dovere e l'onere di garantire il funzionamento dei servizi e ovviamente deve farsi carico a volte di scelte anche difficili. Esprime infine il voto favorevole del suo gruppo.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Marco PAONNE.

PAONNE Marco: ringrazia i consiglieri intervenuti ed il consigliere Portera di avergli ricordato quanto detto in Commissione in merito al calcolo delle imposte. Il bollettino con l'importo dovuto per la TARI sarà recapitato a mezzo del servizio postale a casa di ogni contribuente, mentre per il calcolo della TASI, sulla base dell'esperienza maturata lo scorso anno, si modificherà il servizio e invita i rappresentanti dei giornali locali a dare massimo risalto alle nuove modalità di presentazione che verranno loro indicate le quali eviteranno le code e le lungaggini capitate lo scorso anno. In risposta all'intervento del consigliere Bonetto, precisa che l'Amministrazione non ha diminuito i servizi, ma ha avuto un aumento di tagli a causa delle varie spending review che si sono sommate negli anni. In merito alla pulizia della città, si hanno pareri discordanti non solo da parte dei cittadini ma anche di chi, in questi ultimi tempi, è stato in visita nella città. E' stato notato infatti un grado buono di pulizia e di mantenimento. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Gandolfo concorda che la TASI non è assolutamente un'imposta "felice", ma purtroppo esiste. Comprende il suo intervento ma è un'imposta necessaria per il mantenimento delle spese del comune e pertanto pur condividendo in parte quanto esposto non può che confermare le aliquote espresse.

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

SINDACO: ringrazia i Consiglieri non solo per la costruttiva discussione odierna, ma anche per quanto fatto in passato nel senso che il Consiglio Comunale saviglianese è stato uno dei pochi della Provincia di Cuneo che ha approvato il bilancio entro il 31 dicembre. Ciò costituisce un fatto positivo ed importante perché ha consentito alla Giunta di svolgere a pieno regime i programmi. Nei primi tre mesi dell'anno, si sono infatti potuti appaltare interventi importantissimi per la città che,

con un bilancio non approvato, non sarebbe stato possibile fare e si riferisce ai lavori sul Maira e sul Mellea, che inizieranno tra pochi giorni, e all'intervento sulla copertura dell'ex Convento di Sant'Agostino ed ai lavori di ristrutturazione della scuola di Via Einaudi. Tutto ciò è possibile grazie al coraggio, avuto dal Comune, di approvare il bilancio entro la fine dello scorso anno. Vengono oggi sottoposte all'approvazione consiliare delle aliquote che già erano state "azzeccate" nella predisposizione del bilancio ed infatti non vi è aumento di tassazione. Alcuni Comuni stanno approvando solo in questi giorni il bilancio preventivo, mentre Savigliano già approva le tassazioni che secondo i termini di legge devono essere deliberate entro il 31 marzo. A tale scadenza è stata concessa una proroga e sicuramente ne interverrà ancora una successiva: lo scorso anno molti Comuni, Province e Regioni hanno approvato il bilancio addirittura a settembre o ottobre. Tale dato deve essere rimarcato essendo un dato positivo per la città che ne ha tratto benefici. Precisa che la TASI non piace a nessuno, ma se vengono meno tre milioni di euro di finanziamenti e l'unico modo che consente di recuperarli è l'introduzione della nuova imposta, ovviamente, non si può fare diversamente. A meno di agire come alcuni Comuni, quelli citati dal Consigliere Portera, che hanno però applicato l'IMU alle tariffe massime, perché è ovvio che i soldi bisogna recuperarli da qualche parte. In tal modo hanno incassato gli stessi soldi pur non facendo pagare la TASI, ma il cittadino non ne ha avuto vantaggio e magari paga di più rispetto a Savigliano.

Ritiene che i servizi erogati siano, in tutti i campi, di buona qualità anche se nel bilancio sono stati fatti degli spostamenti a favore dei servizi sociali che oggi costituiscono la vera emergenza. Anche le richieste di finanziamento richieste alle Fondazioni sono state indirizzate verso questo settore. Si è quindi intervenuti sui servizi, che continuano ad essere di qualità anche se a volte funzionano meglio e altre meno, ma fa parte del gioco. Sul servizio di gestione dei rifiuti è stanco di ripetere le stesse cose: tutti ormai sanno che la ditta ha dovuto superare una drammatica situazione che ormai è però migliorata. La pulizia della città non sarà mai perfetta perché basta un'unica persona mal educata che, come tutti i sabati sera avviene, butta rifiuti davanti al Teatro Milanollo, per far sembrare sporca la città. Durante la Giornata FAI tenutasi la scorsa domenica ha ricevuto numerosi apprezzamenti da parte dei visitatori, saviglianesi e non, sia sulle opere d'arte presenti in città, sia sulla pulizia e la cura della città stessa. Bisogna mettere in risalto tali apprezzamenti che non servono per far dire che si è bravi ad amministrare ma perché costituiscono un guadagno per la città. Non fa del bene a nessuno comparire sui giornali per dire sempre che la città è brutta e sporca: il bene della città si ottiene promuovendola nella sua interezza ed è ciò che tutti insieme bisogna fare. Si può discutere dei vari problemi anche animatamente ma in questo momento Savigliano può avere una svolta dal punto di vista turistico perché possiede i numeri ed i mezzi, per farlo. Bisogna credere in questo progetto e non lo si fa dicendo sempre che tutto è brutto e che va male! Ovviamente occorre segnalare e mettere in evidenza le criticità, ma senza esagerare; se necessario si interviene prontamente e ritiene che l'Amministrazione sia molto disponibile di fronte alle varie richieste ed a molte, pervenute dai banchi dell'opposizione, si è dato ascolto e ciò significa che vi è collaborazione. Invita pertanto ad una maggiore attenzione nel divulgare notizie che a volte sulla stampa danno un'immagine distorta della realtà.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

16.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

16.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

18.03.2015

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 10 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, ELLENA Margherita, FERRARO Rocco, FROSSASCO Alessandra, GRANDE Laura, GRINDATTO Luca, PORTOLESE Pasquale, TESIO Paolo, TORTONE Osvaldo)

Voti contrari: 6 (BONETTO Claudio, OCCELLI Maurizio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, PORTERA Antonello)

Voti astenuti: 1 (CASASOLE Alberto)

#### DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

<b>ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015</b>	
Aliquota ordinaria	8,1 per mille
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	3,5 per mille
Aliquota per le unità immobiliari locate "a canoni concordati", alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431	5 per mille
Detrazione per l'abitazione principale, ove spettante	€ 200,00
Ulteriore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap	€ 50,00

2) deliberare la determinazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI:

<b>ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015</b>	
Aliquota ordinaria	2,5 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	(2‰ + 0,8‰) 2,8 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	€ 100,00
Ulteriore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap	€ 50,00

3) di determinare per l'anno 2015 le tariffe **TARI** di cui all'allegato A;

4) di stabilire per l'anno 2015 le seguenti scadenze per i versamenti:

d) per l'IMU numero due rate aventi scadenza il 16 giugno 2015 ed il 16 dicembre 2015, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015;

- e) per la TASI numero due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre 2015, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015 ;
  - f) per la TARI numero due rate scadenza il 1° giugno 2015 ed il 30 settembre 2015;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **03 APRILE 2015**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **03 APRILE 2015**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **13 APRILE 2015**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

**OGGETTO: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI - INSERIMENTO SANZIONI PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno **duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita	X	
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: *SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI –  
INSERIMENTO SANZIONI PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)***

Su relazione dell'Assessore Marco Paonne.

Premesso che:

- L'art. 1 commi 639 e ss. ha istituito con decorrenza 1.1.2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone quindi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 1 commi 695 e ss. L. 147/2013 prevede l'applicazione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi relativi alla IUC;
- L'art. 1 comma 679 L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) ha modificato l'art. 1 comma 677 L. 147/2013 prevedendo che le disposizioni in esso contenute debbano valere anche per l'anno 2015;
- L'art. 1 commi da 161 a 170 L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto una disciplina unitaria in merito all'attività accertativa di tutti i tributi locali, con particolare riguardo alla struttura, agli elementi ed ai termini degli atti impositivi;
- I DD.Lgss. 18.12.1997 nn. 471, 472 e 473 hanno introdotto dall'anno di imposta 1998 un nuovo sistema sanzionatorio in merito ai tributi locali;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 5.6.1998 si era proceduto all'individuazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, e che con Deliberazione di Consiglio Comunale 26.11.2010 n. 49 e con Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 24.7.2013 si era proceduto alla variazione dei criteri medesimi ed all'inserimento delle sanzioni previste in materia di IMU e TARES;
- Occorre inserire il riferimento alle sanzioni applicabili in materia di IUC di cui all'art. 1 commi 695 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- Gli articoli 7 ed 8 Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della IUC indicano modalità e termini per l'attività accertativa e l'applicazione delle sanzioni;
- Come previsto dall'art. 7 Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere adeguatamente motivati come prescritto dall'art. 3 L. 241/1990 e s.m.i., indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, anche relativamente all'entità della sanzione.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 5.6.1998, come già modificata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2010 e n. 26 del 24.7.2013, con

l'introduzione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ed applicabili in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) come risulta dai seguenti prospetti.

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**  
**(IMU – TASI-TARI)**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
Omessa presentazione della dichiarazione	Dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00	<b>100%</b> del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Dichiarazione infedele	Dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00	<b>50%</b> del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla notifica degli stessi	Da € 100,00 ad € 500,00	<u>€ 100,00</u> nei casi di incompleta o infedele risposta; <u>€ 150,00</u> nei casi di mancata risposta; <u>€ 200,00</u> in caso di mancata risposta a seguito di sollecito da parte dell'Ufficio.
Omesso o insufficiente versamento	30% dell'importo non versato	30% dell'importo non versato

**Art. 9 D.Lgs. 23/2011 ed art. 14 D.Lgs. 504/1992**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
<i>Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia</i>	<i>Dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00</i>	<b>100%</b> del tributo dovuto con un minimo di € 51,00, nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> del tributo dovuto con un minimo di € 51,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Dichiarazione o denuncia infedele</i>	<i>Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta</i>	<b>50%</b> della maggiore imposta dovuta nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> della maggiore imposta dovuta nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta</i>	€ 51,00	€ 51,00
<i>Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele</i>	€ 51,00	€ 51,00
<i>Omesso, parziale o tardivo versamento</i>	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione	Dal 100% a 200% del tributo non versato con un minimo di € 50,00	<b>100%</b> del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Denuncia originaria o di variazione infedele	Da 50% a 100% del tributo non versato con un minimo di € 50,00	<b>50%</b> del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14 comma 37 entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso	Da € 100,00 ad € 500,00	€ 100,00
Omesso, parziale o tardivo versamento	30% del tributo dovuto	30% del tributo dovuto

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% a 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000	<b>100%</b> dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,00 nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,00 nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Dichiarazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta o diritto dovuto	<b>50%</b> della maggiore imposta o diritto dovuti nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> della maggiore imposta o diritto dovuti nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Da L. 100.000 a L. 500.000	€ 51,00
Omesso, parziale o tardivo versamento	30% dell'imposta o del diritto dovuti	30% dell'imposta o del diritto dovuti

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – TOSAP**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% a 200% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000	<p><b>100%</b> della tassa dovuta con un minimo di € 51,00 nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto;</p> <p><b>150%</b> della tassa dovuta con un minimo di € 51,00 nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.</p>
Dichiarazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore tassa dovuta	<p><b>50%</b> della maggiore tassa dovuta nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto;</p> <p><b>75%</b> della maggiore tassa dovuta nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.</p>
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Da L. 100.000 a L. 500.000	€ 51,00
Omesso, parziale o tardivo versamento	30% della tassa dovuta	30% della tassa dovuta

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI – TARSU**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
<i>Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione</i>	<i>dal 100% a 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di L. 100.000</i>	<b>100%</b> della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00 nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00 nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Denuncia originaria o di variazione infedele</i>	<i>Da 50% a 100% della maggiore tassa dovuta</i>	<b>50%</b> della maggiore tassa dovuta nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> della maggiore tassa dovuta nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa</i>	<i>Da L. 50.000 a L. 500.000</i>	€ 25,00
<i>Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73 comma 3 bis D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele</i>	<i>Da L. 50.000 a L. 500.000</i>	€ 25,00
<i>Omesso, parziale o tardivo versamento</i>	<i>30% della tassa dovuta</i>	<i>30% della tassa dovuta</i>

**Art. 14 D.Lgs. 504/1992**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	Dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000	<b>100%</b> del tributo dovuto con un minimo di € 51,00 nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> del tributo dovuto con un minimo di € 51,00 nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Dichiarazione o denuncia infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	<b>50%</b> della maggiore imposta dovuta nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> della maggiore imposta dovuta nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	Da L. 100.000 a L. 500.000	€ 51,00
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele	da L. 100.000 a L. 500.000	€ 51,00
Omesso, parziale o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Marco PAONNE.

PAONNE Marco: precisa che con la deliberazione in esame si aggiornano le sanzioni previste sino a oggi, recependo alcuni aggiornamenti intervenuti alla normativa in materia. Anche dove era possibile, non sono state aumentate ma sono state inserite esattamente quelle previste dalla legge.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Maurizio OCCELLI.

OCCELLI Maurizio: ha notato che sono state mantenute delle sanzioni basse e quindi il voto sarà favorevole. Evidenza che sulla tabella relativa alla TARSU dove ancora sono indicate le sanzioni previste in lire da 50.000 a 500.000, le tariffe stabilite sono ora di € 25 che in realtà corrispondono a 49.000 lire. Chiede se non era necessaria una conversione esatta.

PAONNE Marco: precisa che si tratta di un arrotondamento.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Antonello PORTERA

PORTERA Antonello: ha esaminato le proposte di sanzioni e ritiene siano equilibrate e non afflittive nel senso che, nei limiti di quanto è consentito dalla legge, non emerge l'intenzione di essere afflittivi nei confronti dei cittadini e si distingue tra chi ha maggiore e minore responsabilità. Personalmente non sarebbe stato capace di fare di meglio e quindi il suo voto sarà favorevole.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Maurizio DE LIO.

DE LIO Maurizio: anche il voto del gruppo Siamo Savigliano sarà favorevole al provvedimento e come detto dal consigliere Portera le sanzioni sono sempre state fissate nell'importo minimo. Si congratula pertanto per l'attenzione prestata in merito dalla Giunta.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

16.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

16.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

18.03.2015

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 17 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, CASASOLE Alberto, ELLENA Margherita, FERRARO Rocco, FROSSASCO Alessandra, GRANDE Laura, GRINDATTO Luca, PORTOLESE Pasquale, TESIO Paolo, TORTONE Osvaldo, BONETTO Claudio, OCCELLI Maurizio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, PORTERA Antonello)

Voti contrari: ===

Voti astenuti: ===

D E L I B E R A

1. di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 5.6.1998, come già modificata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2010 e n. 26 del 24.7.2013, con l'introduzione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ed applicabili in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) come risulta dai seguenti prospetti:

**Art. 1 commi 695 e ss. L. 147/2013**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**  
**(IMU – TASI-TARI)**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
<i>Omessa presentazione della dichiarazione</i>	<i>Dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00</i>	<b>100%</b> del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Dichiarazione infedele</i>	<i>Dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00</i>	<b>50%</b> del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla notifica degli stessi</i>	<i>Da € 100,00 ad € 500,00</i>	<b>€ 100,00</b> nei casi di incompleta o infedele risposta; <b>€ 150,00</b> nei casi di mancata risposta; <b>€ 200,00</b> in caso di mancata risposta a seguito di sollecito da parte dell'Ufficio.
<i>Omesso o insufficiente versamento</i>	<i>30% dell'importo non versato</i>	<i>30% dell'importo non versato</i>

**Art. 9 D.Lgs. 23/2011 ed art. 14 D.Lgs. 504/1992**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
<i>Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia</i>	<i>Dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00</i>	<b>100%</b> del tributo dovuto con un minimo di € 51,00, nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> del tributo dovuto con un minimo di € 51,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Dichiarazione o denuncia infedele</i>	<i>Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta</i>	<b>50%</b> della maggiore imposta dovuta nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> della maggiore imposta dovuta nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta</i>	€ 51,00	€ 51,00
<i>Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele</i>	€ 51,00	€ 51,00
<i>Omesso, parziale o tardivo versamento</i>	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione	Dal 100% a 200% del tributo non versato con un minimo di € 50,00	<b>100%</b> del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Denuncia originaria o di variazione infedele	Da 50% a 100% del tributo non versato con un minimo di € 50,00	<b>50%</b> del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14 comma 37 entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso	Da € 100,00 ad € 500,00	€ 100,00
Omesso, parziale o tardivo versamento	30% del tributo dovuto	30% del tributo dovuto

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% a 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000	<p><b>100%</b> dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,00 nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto;</p> <p><b>150%</b> dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,00 nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.</p>
Dichiarazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta o diritto dovuto	<p><b>50%</b> della maggiore imposta o diritto dovuti nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto;</p> <p><b>75%</b> della maggiore imposta o diritto dovuti nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.</p>
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Da L. 100.000 a L. 500.000	€ 51,00
Omesso, parziale o tardivo versamento	30% dell'imposta o del diritto dovuti	30% dell'imposta o del diritto dovuti

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – TOSAP**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% a 200% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000	<b>100%</b> della tassa dovuta con un minimo di € 51,00 nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> della tassa dovuta con un minimo di € 51,00 nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Dichiarazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore tassa dovuta	<b>50%</b> della maggiore tassa dovuta nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> della maggiore tassa dovuta nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Da L. 100.000 a L. 500.000	€ 51,00
Omesso, parziale o tardivo versamento	30% della tassa dovuta	30% della tassa dovuta

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI – TARSU**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
<i>Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione</i>	<i>dal 100% a 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di L. 100.000</i>	<b>100%</b> della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00 nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00 nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Denuncia originaria o di variazione infedele</i>	<i>Da 50% a 100% della maggiore tassa dovuta</i>	<b>50%</b> della maggiore tassa dovuta nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> della maggiore tassa dovuta nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<i>Errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa</i>	<i>Da L. 50.000 a L. 500.000</i>	€ 25,00
<i>Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73 comma 3 bis D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele</i>	<i>Da L. 50.000 a L. 500.000</i>	€ 25,00
<i>Omesso, parziale o tardivo versamento</i>	<i>30% della tassa dovuta</i>	<i>30% della tassa dovuta</i>

**Art. 14 D.Lgs. 504/1992**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI PROPOSTE</u></b>
Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	Dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000	<b>100%</b> del tributo dovuto con un minimo di € 51,00 nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>150%</b> del tributo dovuto con un minimo di € 51,00 nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Dichiarazione o denuncia infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	<b>50%</b> della maggiore imposta dovuta nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; <b>75%</b> della maggiore imposta dovuta nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	Da L. 100.000 a L. 500.000	€ 51,00
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele	da L. 100.000 a L. 500.000	€ 51,00
Omesso, parziale o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **03 APRILE 2015**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **03 APRILE 2015**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **13 APRILE 2015**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

**OGGETTO: AVVIO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

L'anno **duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita	X	
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: AVVIO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

Su relazione dell'Assessore Marco PAONNE

Premesso che:

- l'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- l'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 contiene la disciplina del "*Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali*".
- la norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.
- pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 delle Legge per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.
- le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.
- l'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una **riduzione** delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:
  - eliminazione società non indispensabili: la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato". Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono:  
(I) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (II) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso.  
Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato;
  - soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
  - eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;

- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione:

- (I) degli organi amministrativi;
- (II) degli organi di controllo,
- (III) delle strutture aziendali;
- (IV) riduzione delle relative remunerazioni.

- il contenuto del piano operativo comprende una specifica **Relazione tecnica** e deve evidenziare:
  - le società coinvolte;
  - i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
  - le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
  - il dettaglio dei risparmi da conseguire.
- i tempi di operatività sono:
  - entro il **31 marzo 2015** redazione del piano operativo di razionalizzazione ;
  - entro il **31 marzo 2015** il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
  - entro il **15 marzo del 2016** redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.
- il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.
- la pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.
- resta ferma la competenza del Comune per valutare - nell'ambito della sua autonomia e fatto salvo il rispetto delle compatibilità finanziarie e la salvaguardia della sana gestione finanziaria dell'ente stesso - i casi nei quali una specifica attività rientra fra le finalità che l'ente può perseguire con lo strumento societario;
- a tale ultimo fine, la giurisprudenza ha chiarito che possono definirsi strumentali all'attività di Regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

Ritenuto di dare avvio preventivamente ad una ricognizione delle società attualmente partecipate dal Comune di Savigliano, valutando quindi quali società possano essere considerate indispensabili;

Dato atto che con proprie precedenti deliberazioni n. 5 del 26 febbraio 2009, e n. 21 del 28.05.2013 il Consiglio Comunale aveva proceduto ad una ricognizione sulle partecipazioni detenute dal Comune di Savigliano prevedendo rispettivamente l'alienazione delle quote del capitale sociale della società sportiva dilettantistica "Centro Sportivo Roero s.r.l.", del "Co.in.cre s.r.l." e del "C.S.I Piemonte – consorzio per il sistema informativo".

Considerato che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni detenute da questo Comune sono le seguenti:

RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
-----------------	-----------------------------	-----------------

<b>Alpi Acque S.p.a</b>	5,00%	Gestione imprenditoriale e sociale servizio idrico integrato
<b>GEAC Aeroporto Cuneo-Levaldigi S.p.A.</b>	1,95%	Garantire la continuità dello svolgimento del servizio di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi
<b>Consorzio Monviso solidale</b>	0,01%	Esercizio funzioni socio-assistenziali
<b>Associazione "Le Terre dei Savoia"</b>	8,50%	Promozione sviluppo turismo cultura del territorio dei comuni dell'Ente e dei servizi connessi
<b>Ente Manifestazioni s.r.l.</b>	79,31%	Promotore manifestazioni cittadine
<b>Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (C.S.E.A.)</b>	14,25%	Servizi di ecologia ed ambientali
<b>ANGENFORM Agenzia dei servizi formativi della Provincia di Cuneo</b>	13,09%	Progetta, organizza e gestisce attività di formazione, orientamento, ricerca ed assistenza tecnica

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di prendere atto delle partecipazioni societarie del comune di Savigliano, come segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>MISURA DELLA PARTECIPAZIONE</b>	<b>OGGETTO SOCIALE</b>
<b>Alpi Acque S.p.a</b>	5,00%	Gestione imprenditoriale e sociale servizio idrico integrato
<b>GEAC Aeroporto Cuneo-Levaldigi S.p.A.</b>	1,95%	Garantire la continuità dello svolgimento del servizio di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi
<b>Consorzio Monviso solidale</b>	0,01%	Esercizio funzioni socio-assistenziali
<b>Associazione "Le Terre dei Savoia"</b>	8,50%	Promozione sviluppo turismo cultura del territorio dei comuni dell'Ente e dei servizi connessi
<b>Ente Manifestazioni s.r.l.</b>	79,31%	Promotore manifestazioni cittadine
<b>Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (C.S.E.A.)</b>	14,25%	Servizi di ecologia ed ambientali
<b>ANGENFORM Agenzia dei servizi formativi della Provincia di Cuneo</b>	13,09%	Progetta, organizza e gestisce attività di formazione, orientamento, ricerca ed assistenza tecnica

2. di autorizzare, ai sensi della normativa sopra richiamata, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Savigliano nelle società e consorzi riportate al punto precedente.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "trasparenza"

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Marco PAONNE.

ESCE TESIO Paolo (17 – 1) = 16

PAONNE Marco: informa che il provvedimento in esame recepisce il lavoro svolto dal Commissario Cottarelli sulla riorganizzazione del Governo, soprattutto in merito alle società partecipate. Con questo provvedimento si apre un anno di lavoro, che si concluderà al 15 marzo del 2016, durante il quale si verificherà la situazione delle società partecipate elencate all'interno della delibera. Sottolinea che, negli anni passati il Comune ha già dismesso le quote di tre società partecipate quindi in anticipo rispetto all'azione intrapresa dal governo, ovvero le quote del Centro Sportivo Roero srl, del CO.IN.CRE. e del CSI Piemonte. Con tali dismissioni il Comune ha già assolto agli intendimenti del Commissario Cottarelli. Nel corso dell'anno si verificherà la necessità di rivedere le quote di partecipazione ancora in essere oppure se un altro tipo di normativa imporrà azioni diverse da quelle espresse nel provvedimento.

ESCE OCCELLI Maurizio (16 – 1) = 15

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Antonello PORTERA.

PORTERA Antonello: annuncia il voto contrario del Movimento Cinque Stelle sul provvedimento. Il mantenere lo status quo rappresenta un'interpretazione sostanzialmente abrogante rispetto al disposto della normativa. E' vero che già sono state dismesse, negli anni scorsi, alcune partecipazioni ma l'intento della recente normativa, che apprezza, è quello di fare uno sforzo in più e in questo caso lo sforzo non lo si manifesta nemmeno. Il suo gruppo esprime perplessità sulle partecipate anche se in alcuni casi sono praticamente irrinunciabili ed anche alcune di quelle locali sono irrinunciabili, ma qualche sforzo si può fare. La trasparenza ed il controllo sulle partecipate è decisamente più difficile dal punto di vista dell'attenzione democratica e quindi bisogna tendere ad avere meno partecipate eliminando qualche doppione o unificando qualche cosa. Deve però riconoscere che è eccessivo imporre ai Comuni solamente tre mesi di tempo per predisporre un piano di riordino anche se poi l'applicazione è rinviata: si tratta comunque di uno sforzo impegnativo per chi vuole fare le cose per bene.

ENTRA TESIO Paolo (15 + 1) = 16

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Maurizio DE LIO.

ESCE FERRARO Rocco (16 – 1) = 15  
ENTRA OCCELLI Maurizio (15 + 1) = 16

DE LIO Maurizio: precisa che il suo gruppo si asterrà dal voto. Auspicava una riduzione delle partecipazioni, soprattutto in alcune società ad esempio "Le Terre dei Savoia" sulla quale già in passato aveva presentato un'interrogazione. Solleva dubbi sul mantenimento delle quote e per tale motivo si asterrà dal voto.

ENTRA FERRARO Rocco (16 + 1) = 17

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

23.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

23.03.2015

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

23.03.2015

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 11 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, CASASOLE Alberto, ELLENA Margherita, FERRARO Rocco, FROSSASCO Alessandra, GRANDE Laura, GRINDATTO Luca, PORTOLESE Pasquale, TESIO Paolo, TORTONE Osvaldo)

Voti contrari: 2 (GARAVENTA Silvia, PORTERA Antonello)

Voti astenuti: 4 (BONETTO Claudio, OCCELLI Maurizio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano)

## DELIBERA

1. di prendere atto delle partecipazioni societarie del comune di Savigliano, come segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>MISURA DELLA PARTECIPAZIONE</b>	<b>OGGETTO SOCIALE</b>
<b>Alpi Acque S.p.a</b>	5,00%	Gestione imprenditoriale e sociale servizio idrico integrato
<b>GEAC Aeroporto Cuneo-Levaldigi S.p.A.</b>	1,95%	Garantire la continuità dello svolgimento del servizio di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi
<b>Consorzio Monviso solidale</b>	0,01%	Esercizio funzioni socio-assistenziali
<b>Associazione "Le Terre dei Savoia"</b>	8,50%	Promozione sviluppo turismo cultura del territorio dei comuni dell'Ente e dei servizi connessi
<b>Ente Manifestazioni s.r.l.</b>	79,31%	Promotore manifestazioni cittadine
<b>Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (C.S.E.A.)</b>	14,25%	Servizi di ecologia ed ambientali

<b>ANGENFORM Agenzia dei servizi formativi della Provincia di Cuneo</b>	13,09%	Progetta, organizza e gestisce attività di formazione, orientamento, ricerca ed assistenza tecnica
---	--------	--

2. di autorizzare, ai sensi della normativa sopra richiamata, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Savigliano nelle società e consorzi riportate al punto precedente.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "trasparenza"

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **03 APRILE 2015**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **03 APRILE 2015**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **13 APRILE 2015**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14**

**OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA PROMOZIONE PER LA CREAZIONE DI UN MARCHIO, GESTITO E CONTROLLATO DAL COMUNE, PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI "NO SLOT-MACHINES"**

L'anno **duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita	X	
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA PROMOZIONE PER LA CREAZIONE DI UN MARCHIO, GESTITO E CONTROLLATO DAL COMUNE, PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI "NO SLOT-MACHINES"**

In data 20 marzo 2015, i Consiglieri Antonello Portera e Silvia Garaventa hanno presentato per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale la seguente mozione (prot. n. 6425 del 20 marzo 2015):

“””””Il gioco d'azzardo, di per sè non necessariamente disdicevole se praticato in misura controllata, rappresenta oggi una delle occasioni di patologia da dipendenza che maggiormente desta preoccupazione per l'ampia e costante diffusione che il fenomeno sta acquisendo, non solo a causa della crisi economica, ma anche in conseguenza dell'ampio spazio che a livello normativo è stato riconosciuto all'attività, senza gli opportuni vincoli ed accorgimenti. L'idea che con un "minimo" investimento si possa ottenere facile guadagno trae in inganno molti cittadini che credendo di poter determinare il risultato delle proprie giocate e di trarne vantaggio perdono frequentemente il controllo.

Oggi il Comune è l'Ente a cui viene affidata la responsabilità principale nell'affrontare le nefaste conseguenze del gioco d'azzardo patologico (basta pensare a ciò che può accadere alle famiglie e alle imprese del giocatore che dissolve il proprio patrimonio nel gioco) ma è anche l'Ente che ha minori poteri nel gestire la fase preventiva, visti gli oggettivi limiti amministrativi di intervento.

Al Governo è oggi delegato dal Parlamento il compito di riordinare la materia complessiva dei Giochi Pubblici e quindi anche quella specifica del gioco d'azzardo. Uno dei criteri che deve rispettare il Governo nell'emanazione del nuovo codice in materia è quello di garantire "forme vincolanti di partecipazione dei Comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione".

Da recentissime risultanze giornalistiche, tuttavia, si desume che nella bozza governativa oggi elaborata vengano tolti ai Comuni alcuni dei (già ridotti) poteri di intervento preventivo sulla diffusione dei giochi d'azzardo. Ad esempio, i Comuni erano soliti imporre che le slot fossero poste a una certa distanza dai luoghi sensibili, quindi scuole, ospedali; l'altra leva usata dai Comuni era quella degli orari di apertura. Ebbene, risulta che queste due modalità di intervento non saranno più consentite.

Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dei gravi danni che una incontrollata diffusione del gioco d'azzardo può portare alla comunità, ma anche considerando i limiti dell'azione consentita al Comune,

***IMPEGNA***

Il Consiglio Comunale ad attivare la 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente la quale, in accordo con ASL, ASCOM, Scuole, Forze dell'Ordine,

- promuova la creazione di un marchio, gestito e controllato dal Comune, che individui visibilmente per i consumatori quegli esercizi commerciali "No slot-machines", disposti ad impegnarsi a non tenere al proprio interno alcun apparecchio che consenta forme di gioco d'azzardo;
- sostenga, una tantum, la promozione di detti esercizi commerciali offrendo la possibilità di utilizzare, in maniera gratuita, spazi pubblicitari di pertinenza comunale per le proprie attività produttive, non esclusi ove possibili sgravi fiscali;
- obblighi, nel rispetto della normativa vigente, gli esercenti che non vorranno aderire alla campagna "no slot-machine" a posizionare vicino a tali apparecchi, in maniera ben visibile, un cartello che ne segnali la pericolosità,
- promuova attraverso l'Asl locale campagne informative circa l'esistenza di terapie mirate e specifiche per chi soffre di dipendenza dal gioco;
- promuova modalità di informazione per le famiglie dei giocatori affetti da tale tipo di dipendenza, affinché siano edotti sugli strumenti esistenti per difendere il giocatore ed i suoi familiari dalle gravi conseguenze della loro patologia sul patrimonio familiare, non ultima la facoltà eventuale di promuovere per il giocatore patologico la nomina di un amministratore di sostegno (di preferenza uno dei più stretti familiari) cui sia affidato il potere esclusivo di amministrare il suo patrimonio

#### ***E IMPEGNA IL SINDACO***

- ad attivarsi, mediante invio della presente mozione ai Presidenti delle Camere, al Governo ed all'ANCI, affinché nella normativa nazionale sul gioco d'azzardo siano ampliati i poteri dei Comuni in merito alla prevenzione delle patologie indotte dall'attività suddetta, in particolare consentendo agli stessi Comuni di regolamentare l'utilizzo dei macchinari all'interno degli esercizi commerciali e di limitarlo in aree definite del territorio comunale. """"

PRESIDENTE: precisa che la mozione presentata dal Movimento Cinque Stelle è stata modificata rispetto alla versione recapitata ai consiglieri secondo il testo che è stato consegnato in apertura di seduta. Legge le modifiche condivise dalla maggioranza con i proponenti e dà la parola al consigliere Antonello PORTERA per l'illustrazione della mozione.

PORTERA Antonello: afferma che parlare di gioco d'azzardo nei Comuni è impegnativo anche perché i poteri degli stessi non sono molti e comunque limitati. L'aspetto grave è che i Comuni devono sopportare le conseguenze della pratica del gioco d'azzardo laddove si raggiunge un livello patologico. Il suo gruppo ha però sentito il bisogno di parlarne sia perché il poco che si può fare venga messo in atto, sia perché il fatto stesso di parlarne può essere utile per una maggiore informazione e creare un po' di cultura contro tale pericolo. Alcune cose quindi possono essere fatte ad esempio anche soltanto informare la popolazione di certe possibilità che esistono per fronteggiarlo: basti pensare a quelle famiglie che si trovano in una situazione difficile perché non riescono a fermare la malattia di un familiare che dissipa il patrimonio. Spesso non si è a conoscenza del fatto che si può chiedere al Giudice la nomina di un amministratore di sostegno, normalmente uno dei più stretti famigliari, il quale può amministrare il patrimonio della persona che si trova in una condizione di prodigalità anche a seguito del gioco e quindi sottrarre il patrimonio di quest'ultima da un depauperamento rovinoso. Dovrebbe essere imminente l'emanazione di una norma che sembra limitare ulteriormente i poteri dei Comuni e ciò non aiuta in una prospettiva futura. Per tale motivo ritiene utile pensare ad un sistema premiante per coloro che si impegnano nell'ambito cittadino, e si riferisce agli esercizi commerciali, per promuovere una campagna di sensibilizzazione rispetto al problema. La proposta è pertanto quella della creazione di un marchio, gestito dal Comune, nelle forme che si ritengono più opportune, che individui gli esercizi commerciali che partecipano alla campagna e quindi si impegnano a non tenere le slot-machines conferendo quindi un premio in termini di supporto a tali esercizi. Purtroppo, il sistema vigente, ha consentito che alcuni esercizi commerciali riescono a sopravvivere proprio grazie al fatto di aver installato delle slot-machines; è necessario quindi trovare un modo perché qualunque intervento non sia afflittivo nei loro confronti. Auspica che la proposta possa essere favorevolmente accolta.

ESCE PAONNE Marco  
ESCE IL SINDACO (17 – 1) = 16

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Maurizio DE LIO

DE LIO Maurizio: il gruppo "Siamo Savigliano" è favorevole alla proposta ed ha a cuore il problema perché tra i conoscenti vi sono purtroppo delle persone ludopatiche. La ludopatia crea gravi problemi a livello sociale, non solo alle famiglie. A livello regionale, l'Assessore Saitta, sta cercando di promuovere una campagna di sensibilizzazione e all'art. 7 della legge Regionale n° 1/2014, come già evidenziato dal consigliere Portera, si prevede una serie di sgravi fiscali soprattutto sull'IRAP ai locali che dismettono le slot-machines a riscossione immediata. Rammenta che a Savigliano esiste, presso l'ASL, uno sportello che oltre ai problemi legati all'alcolismo e ad altre dipendenze, cura e segue anche tale problematica. Lo scorso anno le scuole superiori, insieme al Rotary di Savigliano ed al SERT, hanno fatto un grosso lavoro, anche con la distribuzione di un opuscolo, sul gioco d'azzardo. Si tratta effettivamente di un grosso problema ed il suo gruppo appoggia la mozione presentata dal Movimento Cinque Stelle.

ESCE FERRARO Rocco (16 – 1) = 15  
ENTRA IL SINDACO (15 + 1) = 16

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Alberto CASASOLE

CASASOLE Alberto: il suo gruppo appoggia la mozione soprattutto per il fatto che l'informazione su un problema è sempre utile. Ricorda che sul territorio saviglianese sono già state organizzate varie iniziative in merito e il Rotary ha organizzato un convegno sulla ludopatia in collaborazione con l'ASL, cui aveva partecipato anche l'Assessore Gosio, allora consigliere. Parlare del problema fa sicuramente bene anche perché tutti devono conoscere i danni che può provocare e il parlarne va a favore sia di chi lo patisce che dei giovani che diventano consapevoli di ciò cui possono andare incontro. A livello comunale non si può fare molto e la soluzione potrebbe venire invece dallo Stato attraverso una tessera magnetica, così come avviene per le sigarette, a spese di chi installa le slot-machines che, se segnalata, non consente di giocare: tale soluzione non viene però presa in considerazione. Ringrazia il Movimento Cinque Stelle per aver proposto la mozione e annuncia il suo voto favorevole.

PRESIDENTE: dà la parola alla consigliere Alessandra FROSSASCO.

FROSSASCO Alessandra: ringrazia il consigliere Portera per aver fatto emergere la problematica; come Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione consiliare ed a nome del gruppo del PD esprime voto favorevole. Sul territorio saviglianese già sono stati fatti in merito lavori importanti ed anche l'ASL si sta attivando in tal senso. Il Comune dovrà collaborare con tutte le realtà locali ASL, ASCOM, Scuole, Forze dell'ordine per cercare di fare quanto in suo potere e qualsiasi suggerimento tornerà utile.

ENTRA FERRARO Rocco (16 + 1) = 17

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Claudio BONETTO.

BONETTO Claudio: annuncia il suo voto favorevole alla mozione. L'unica difficoltà che rimarca è relativa agli esercizi commerciali perché purtroppo, in questo momento di crisi, alcuni di essi se non mettessero a disposizione le macchinette dei giochi, nonostante il danno che procurano, non riuscirebbero a sopravvivere. E' necessario trovare il modo per invogliare gli esercenti a togliere le macchinette, ma occorre concedere loro degli sgravi fiscali importanti altrimenti potrebbero innescarsi altri problemi.

ENTRA PAONNE Marco

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Maurizio DE LIO.

DE LIO Maurizio: desidera ricordare che i concessionari delle slot-machines dovranno pagare circa 500 milioni di euro allo Stato per il 2014, è stata infatti prevista una tassa per ogni macchinetta installata che i concessionari dovranno pagare direttamente allo Stato. Anche tale tassazione dovrebbe costituire un incentivo per farle rimuovere.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17  
Votanti: 17  
Voti favorevoli: 17 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, CASASOLE Alberto, ELLENA Margherita, FERRARO Rocco, FROSSASCO Alessandra, GRANDE Laura, GRINDATTO Luca, PORTOLESE Pasquale, TESIO Paolo, TORTONE Osvaldo, BONETTO Claudio, OCCELLI Maurizio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, PORTERA Antonello)  
Voti contrari: ===  
Voti astenuti: ===

#### DELIBERA

- Di approvare la mozione in merito alla promozione per la creazione di un marchio, gestito e controllato dal Comune, per l'individuazione degli esercizi commerciali "NO SLOT-MACHINES", nel testo in premessa riportato.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **03 APRILE 2015**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **03 APRILE 2015**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **13 APRILE 2015**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana



**CITTÀ DI SAVIGLIANO**  
*(Provincia di Cuneo)*

**CHIUSURA DI SEDUTA**

PRESIDENTE: in chiusura di seduta informa che Sabato mattina alle ore 11,00 presso il locale Cimitero vi sarà lo scoprimento di una lapide in onore dei Maestri del Lavoro defunti e poi sempre Sabato alle ore 21,00 al Teatro Milanollo si terrà un'interessante manifestazione culturale patrocinata dall'Assessorato alla Cultura e organizzata dagli Amici della Musica sulla storia della Prima Guerra mondiale attraverso le canzoni e le musiche d'epoca che verranno eseguite dalla Banda cittadina e dal Coro Città di Savigliano. Invita i consiglieri a partecipare. Alle ore 21,00 dichiara chiusa la seduta di Consiglio Comunale.